

**REGIONE PIEMONTE**  
**ASSESSORATO AGRICOLTURA, TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA**  
**DIREZIONE 11 AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 DELLA REGIONE PIEMONTE**  
**MISURA 214 "PAGAMENTI AGROAMBIENTALI"**  
**CAMPAGNA 2010**

**BANDO PUBBLICO RIVOLTO A GIOVANI AGRICOLTORI INSEDIATI AI SENSI DELLA MISURA 112, PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO RIGUARDANTI LE AZIONI AGROAMBIENTALI:**

- 214.1 "APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE INTEGRATA"
- 214.2 "APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE BIOLOGICA"
- 214.3 "INCREMENTO DEL CARBONIO ORGANICO DEL SUOLO"  
(TIPOLOGIE 1 E 2)
- 214.4 "CONVERSIONE DEI SEMINATIVI IN COLTURE FORAGGERE PERMANENTI"
- 214.6/1 "SISTEMI PASCOLIVI ESTENSIVI"
- 214.6/2 "SISTEMI PASCOLIVI ESTENSIVI GESTITI CON PIANO PASTORALE AZIENDALE "
- 214.7/2 "COLTIVAZIONI A PERDERE PER L'ALIMENTAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA"
- 214.7/3 "FASCE TAMPONE INERBITE"
- 214.8/1 "CONSERVAZIONE DI RAZZE LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO"
- 214.9 "INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE"  
(INTERVENTI 1 E 2)

**INDICE**

**I. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE, COMUNI A TUTTE LE AZIONI**

***PARTE 1 NORME E COMPETENZE***

- 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- 2. INTERAZIONE CON I SOSTEGNI DI CUI AI REGG. (CE) N. 73/2009 E N. 1234/2007
- 3. COMPETENZE
- 4. RINVIO

***PARTE 2 DOMANDE DI AIUTO (E DI PAGAMENTO)***

- 5. DISPOSIZIONI GENERALI
- 6. BENEFICIARI
- 7. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 8. DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE
- 9. MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- 10. TERMINI DI PRESENTAZIONE

***PARTE 3 VARIAZIONI NEGLI IMPEGNI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE***

11. RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE O DEI CAPI OGGETTO DI IMPEGNO
12. ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPEGNO DI NUOVE SUPERFICI
13. ADEGUAMENTO ED EVENTUALE TRASFORMAZIONE DI IMPEGNI IN CORSO
14. CONDIZIONALITA' E REQUISITI MINIMI DI IMPIEGO DI FERTILIZZANTI E FITOFARMACI

***PARTE 4 FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE***

15. RIGETTO DELLE DOMANDE
16. MUTAMENTI DELLA SITUAZIONE RISPETTO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
17. SITUAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE
18. MODALITÀ DI FORMAZIONE E GESTIONE DELLE EVENTUALI GRADUATORIE
19. ISTRUTTORIA E CONTROLLI

***PARTE 5 PROVVEDIMENTI CON ESITO NEGATIVO (O PARZIALMENTE NEGATIVO)***

20. ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER SITUAZIONI IRREGOLARI PREVISTE DAL PSR
21. RIDUZIONI DEL PAGAMENTO (O ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO) A CAUSA DI DIFFORMITA' O VIOLAZIONI
22. RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI

**II. DISPOSIZIONI SPECIFICHE DELLE AZIONI**

## **I. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE AZIONI**

La possibilità di un'applicazione integrata di più misure di sviluppo rurale rappresenta uno degli strumenti di intervento previsti dal PSN e dal PSR della Regione Piemonte, al fine di conseguire un'efficacia maggiore di quella che potrebbe essere ottenuta mediante l'applicazione isolata delle singole misure. Nel caso in oggetto la combinazione delle misure 112 (sostegno all'insediamento di giovani agricoltori) e 214 (pagamenti agroambientali) realizza un programma finalizzato tematico volto a favorire il ricambio generazionale e l'adozione, da parte dei giovani agricoltori che si insediano in agricoltura, di tecniche produttive compatibili con la tutela dell'ambiente.

### **PARTE 1 NORME E COMPETENZE**

#### **1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La corresponsione dei pagamenti agroambientali è vincolata alla verifica per l'intero periodo di impegno quinquennale:

- della correttezza delle dichiarazioni riguardanti le superfici, le colture e i capi dell'azienda;
- del rispetto della condizionalità e dei requisiti obbligatori sull'impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (baseline);
- del rispetto degli impegni agroambientali assunti, secondo le indicazioni del PSR e delle disposizioni applicative inerenti l'azione cui volontariamente si è scelto di aderire.

I riferimenti normativi sono i seguenti:

- i regolamenti (CE) n. 1698/2005, n. 1974/2006 e loro s.m.i., inerenti il sostegno allo sviluppo rurale;
- le norme di condizionalità di cui al reg. (CE) 73/2009, al Decreto Ministeriale n. 30125 del 22.12.2009 ed alla DGR n. 45-13439 del 1.03.2010;
- il reg. (CE) n. 1122/2009 recante modalità di applicazione del reg. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo e che ha abrogato il reg. (CE) n. 796/2004 a decorrere dal 1° gennaio 2010;
- il citato reg. (CE) n. 73/2009 per gli interventi che prevede all'art. 68, come specificati dal D.M. 29.07.2009, che potrebbero causare possibili sovrapposizioni e relative doppie compensazioni di pagamento con alcune azioni agroambientali del PSR e rispetto alle quali occorre introdurre criteri di demarcazione;
- i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e i requisiti obbligatori supplementari descritti al cap. 5.3.2 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013;
- il PSR 2007-2013 vigente (approvato con Decisione della Commissione europea (C2010) n. 1161 del 7.03.2010), consultabile sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo: [http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007\\_13/dwd/documentazione/2009/testointegrato.pdf](http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/dwd/documentazione/2009/testointegrato.pdf) e in particolare il capitolo riguardante la misura 214 (tra cui il par. 9: *Norme che regolano il periodo di attuazione*) e le azioni di cui trattasi;
- le disposizioni regionali relative alle azioni interessate (DGR n. 34-11286 e n. 37-11289 del 23.04.2009, DD n. 459 del 29.05.2009 e n. 1028 del 20.10.2009, DGR n. 45-13323 e 49-13327 del 15.02.2010, DD n. 204 del 1.03.2010);
- in riferimento ai controlli ed alle violazioni riscontrate nell'ambito del regime di sostegno allo sviluppo rurale: il reg. (CE) n. 1975/06 e s.m. che stabilisce l'attuazione delle

procedure di controllo e della condizionalità; il decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125 dal titolo “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, che aggiorna il quadro normativo nazionale; le disposizioni regionali in materia, ossia la Deliberazione della Giunta Regionale n. 80-9406 del 1° agosto 2008, modificata dalla DGR n. 47-9874 del 20.10.2008 e le Determinazioni dirigenziali n. 1162 del 24.12.2008 e n. 1380 del 29.12.2009 con cui sono state definite le inadempienze e le conseguenti riduzioni ed esclusioni di premio per le azioni agroambientali;

- il manuale procedurale dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

## **2. INTERAZIONE CON I SOSTEGNI DI CUI AI REGG. (CE) N. 73/2009 E N. 1234/2007**

### A) reg. (CE) n. 73/2009

A seguito dell’entrata in vigore dal 1° gennaio 2010 delle norme comunitarie e nazionali (D.M. 29 luglio 2009) vigenti in materia di sostegno diretto agli agricoltori e di demarcazione tra esso ed il sostegno allo sviluppo rurale, è necessario garantire l’assenza di doppia compensazione in riferimento alla stessa operazione.

Nel testo delle azioni 214.2, 214.6 e 214.8 è riportata la specifica interazione tra i premi agroambientali ad esse ascrivibili ed il sostegno previsto dall’art. 68 del reg. CE 73/2009, secondo il testo vigente del PSR (cap. 5.2.4.6).

### B) reg. (CE) n. 1234/2007 (e s.m.) e reg. (CE) n. 555/2008

Nella campagna viticola 2009/2010 è prevista l’attivazione della misura di sostegno “vendemmia verde”, prevista dai regolamenti (CE) n.1234/2007 e n. 555/2008 e dal programma nazionale di sostegno per la viticoltura.

Qualora un agricoltore aderente all’azione 214.1 richieda l’aiuto forfetario per ettaro relativo alla vendemmia verde, per le superfici interessate l’aiuto agroambientale non potrà essere erogato, in quanto non giustificato da perdite di reddito subite dal beneficiario rispetto agli agricoltori non aderenti all’azione che attuano la vendemmia verde, come attestato dal soggetto certificatore dei calcoli per la giustificazione degli aiuti agroambientali.

Rimangono invece interamente giustificati, anche per le superfici oggetto del sostegno alla vendemmia verde, gli aiuti relativi alle azioni 214.2 e 214.3.

## **3. COMPETENZE**

La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza di cui all’art. 3 della legge regionale 34/98 ed emana i bandi di apertura dei termini per la presentazione delle domande.

La Direzione Regionale 11 – Agricoltura e l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) sono incaricate, per quanto di rispettiva competenza, dell’emanazione delle disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative.

Specifiche disposizioni in materia possono essere fornite anche dagli Organismi deputati alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo nonché al coordinamento del pagamento degli aiuti.

L’ARPEA, in particolare, redige il manuale delle procedure che disciplina in modo particolareggiato le fasi del procedimento amministrativo e dei controlli.

In applicazione della legge regionale 17/99 “Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca”, le domande agroambientali sono istruite da Province e Comunità montane (Enti delegati). Sulla base di convenzioni stipulate con l’ ARPEA, gli Enti delegati provvedono al ricevimento delle domande,

all'istruttoria, al controllo, all'approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) ed alla conseguenziale produzione di un elenco di liquidazione.

Recentemente il Consiglio Regionale ha operato il riordino territoriale delle Comunità montane per l'individuazione delle zone omogenee della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e dell'articolo 34 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 19.

Le nuove Comunità montane sono state formalmente costituite con appositi decreti della Presidente della Giunta regionale in data 28 agosto 2009 che hanno anche indicato la sede provvisoria degli enti sorti per aggregazione.

Nella tabella all'ultima pagina del presente documento viene riportato l'elenco degli enti risultanti dal riordino che in merito alla misura 214 provvedono all'esecuzione delle fasi prima illustrate.

A conclusione degli accertamenti circa il possesso dei requisiti, degli esiti delle verifiche del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (S.I.G.C.) e del rispetto degli impegni agroambientali, gli Enti delegati predispongono gli elenchi dei beneficiari cui spetta la corresponsione degli aiuti e li propongono all'ARPEA per il pagamento.

L'ARPEA, svolti ulteriori controlli, ne autorizza la liquidazione a carico dei fondi FEASR per il 44% e dei fondi nazionali per il 56%.

Le azioni 214.4 e 214.7 possono essere finanziate, inoltre, a carico dei fondi destinati ad esse dall' "health check" della politica agricola comune, in particolare per la tutela della biodiversità. In tal caso le quote di cofinanziamento sono le seguenti: a carico dei fondi FEASR per il 64,91% e dei fondi nazionali per il 35,09%.

I Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) sono stati incaricati della costituzione, della tenuta e dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali in Piemonte e possono essere incaricati dall'agricoltore di provvedere anche alla predisposizione delle domande per conseguire aiuti pubblici.

Il CSI-Piemonte fornisce supporto alla gestione informatica delle domande predisponendo i software in base alle indicazioni della Regione e di ARPEA, estraendo dati a livello massale nei casi necessari e garantendo assistenza tecnica ai Soggetti compilatori.

#### **4. RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rimanda a tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di sviluppo rurale e, in particolare, di misure agroambientali.

La Direzione Regionale 11 – Agricoltura e ARPEA sono incaricate, per quanto di rispettiva competenza, di emanare eventuali ulteriori disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative.

Potranno essere fornite disposizioni, inoltre, da parte degli organismi deputati alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo nonché al coordinamento del pagamento degli aiuti.

### ***PARTE 2 DOMANDE DI AIUTO (E DI PAGAMENTO)***

#### **5. DISPOSIZIONI GENERALI**

Per l'anno 2010 le aziende agricole interessate ed in possesso dei requisiti presentano la domanda di aiuto, ossia la domanda di partecipazione per 5 anni al regime di sostegno relativo alla misura 214 e all'azione prescelta. Per il primo anno di impegno la domanda di aiuto coincide con la domanda di pagamento.

Durante il periodo di impegno, in ogni anno successivo al primo il beneficiario sarà tenuto a presentare una domanda di pagamento riferita alla situazione aggiornata dell'azienda,

comprensiva di eventuali modifiche intervenute nell'ordinamento aziendale, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

Non può essere garantito il finanziamento del 5° ed ultimo anno di impegno che ricadrà nel 2014, ossia oltre il periodo di programmazione del PSR 2007-2013.

Le superfici sulle quali grava un impegno in corso ai sensi di azioni della misura F del PSR 2000-2006 non possono essere oggetto di domanda di aiuto ai sensi di corrispondenti azioni del PSR 2007-2013 (ad esempio sono azioni corrispondenti la F2 e la 214.2).

## **6. BENEFICIARI**

Secondo il par 5 del cap. 5.3.2.1.4 del PSR, i beneficiari della misura 214 sono imprenditori agricoli, singoli e associati, con priorità per gli imprenditori agricoli professionali.

Il presente bando è rivolto a giovani agricoltori che hanno presentato domanda di insediamento per la misura 112 del PSR 2007-2013 indicando nel Piano Aziendale incluso in tale domanda, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio di priorità, almeno una delle seguenti voci:

- "assunzione da parte dell'insediante di rilevanti impegni di tipo ambientale, costituita dall'adesione da parte dell'insediante alla Misura 214 (esclusa l'azione relativa alla produzione biologica che ha un separato punteggio di merito) e/o ad altra misura dell'asse 2 del PSR"
- "adesione a sistemi di produzione biologica".

La seconda opzione consente di aderire nell'ambito del presente bando all'azione 214.2; la prima opzione consente di aderire a tutte le altre azioni della misura 214.

La sussistenza di tale condizione sarà verificata mediante il sistema informativo.

Perché la domanda sia accoglibile i giovani agricoltori devono aver compiuto l'insediamento prima della scadenza del bando. I richiedenti devono rispondere alle caratteristiche sopra descritte e avere una posizione attiva nell'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte.

Un'eventuale successiva revoca della domanda relativa alla misura 112 determinerà la revoca della domanda agroambientale presentata dal medesimo richiedente in riferimento al presente bando, riservato ai giovani insediati nell'ambito della misura 112, qualora per il bando del 2010 rivolto alla generalità degli agricoltori, a causa della carenza delle risorse finanziarie disponibili, sia necessario selezionare i richiedenti che avranno presentato domanda di adesione all'azione interessata.

Le disposizioni specifiche di azione forniscono ulteriori indicazioni nei casi particolari.

## **7. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Le azioni possono essere adottate in tutto il territorio regionale.

I casi di localizzazione più limitata sono esplicitamente previsti nel PSR e nelle disposizioni specifiche di talune azioni.

Non verranno finanziate superfici al di fuori del territorio della regione Piemonte, a eccezione delle aziende aderenti alle azioni 214.1 o 214.2, aventi il centro aziendale (Unità Tecnico Economica "UTE" principale) in Piemonte, per le quali saranno finanziabili anche i terreni situati in comuni non piemontesi confinanti con comuni piemontesi in cui ricadono i terreni oggetto di impegno.

## **8. DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE**

I dati e le dichiarazioni sono resi a titolo di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47; essi devono essere veritieri, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

Le domande vengono compilate con riferimento ai dati del fascicolo aziendale ed indicano nel dettaglio l'insieme delle superfici e degli animali dell'azienda, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno.

Le domande infatti devono contenere tutti gli elementi ritenuti necessari per la verificabilità della misura ed essere inserite in un sistema di controllo che garantisca in modo sufficiente l'accertamento del rispetto dei criteri di ammissibilità, ed in seguito, degli impegni (art. 48 del reg. CE n. 1974/06).

Il controllo della condizionalità e dei requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci riguarderà l'intera consistenza aziendale; il rispetto degli impegni agroambientali sarà verificato in riferimento alle superfici e/o alle unità di bestiame interessate dalla richiesta di pagamento, tenendo conto ove necessario della situazione complessiva dell'azienda.

Le domande devono inoltre contenere tutti i dati necessari ad assolvere gli obblighi di monitoraggio e verifica posti dalla normativa comunitaria, che potranno anche essere richiesti in forma incrementata nell'arco del periodo di impegno.

La domanda comprende, tra l'altro, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere, approvate con Determinazione dirigenziale, circa la consapevolezza dei requisiti e delle prescrizioni previsti dall'azione e l'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione.

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che la presentazione della domanda costituisce per la Regione, l'ARPEA e l'Ente delegato competente autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

## **9. MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

### **9.1 Gestione informatica delle domande**

La gestione delle domande, a partire dalla loro predisposizione, avviene in modalità informatizzata.

Tale modalità è necessaria per garantire il rispetto delle norme:

- comunitarie che hanno istituito il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, di recente aggiornate con il regolamento (CE) n. 1122/2009;
- nazionali (DPR n. 503/1999) che hanno istituito il fascicolo aziendale e l'anagrafe della imprese agroalimentari come strumento di semplificazione e controllo dei procedimenti amministrativi.

Con legge regionale n. 14/2006 (art. 28, sostituito dall'art. 11 della legge regionale n. 9/2007) la Regione Piemonte ha istituito l'Anagrafe agricola unica del Piemonte, che costituisce la componente centrale del Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

Le nuove norme hanno previsto che la gestione di tutti i procedimenti in materia di agricoltura e di sviluppo rurale sia effettuata utilizzando il SIAP.

Per la presentazione di una domanda di aiuto/pagamento è necessario che il soggetto interessato abbia effettuato preventivamente richiesta ed abbia conseguito:

- l'iscrizione nell'Anagrafe agricola unica del Piemonte e l'apertura di una posizione attiva non provvisoria;
- la consegna del mandato ad un CAA per la costituzione del fascicolo aziendale e la costituzione del medesimo;
- l'eventuale richiesta di abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione on line disponibili sul portale Sistema piemonte e il conseguimento della medesima.

In proposito si sottolinea che le operazioni, essendo distinte, possono essere effettuate in momenti diversi. Tuttavia, poiché sono necessari alcuni giorni dal momento delle richieste a quello del completamento, è consigliabile provvedere con anticipo alla loro effettuazione.

E' necessario sapere che la presentazione di una domanda di aiuto/pagamento (tramite l'ufficio di un CAA o mediante abilitazione in proprio) ai sensi degli interventi previsti da un apposito bando comporta preventivamente la presenza o l'attivazione di una posizione nell'Anagrafe agricola unica del Piemonte e la costituzione del fascicolo aziendale.

### **Iscrizione nell'Anagrafe agricola unica del Piemonte ed abilitazione alla compilazione delle domande**

L'iscrizione nell'Anagrafe agricola del Piemonte equivale alla creazione di una posizione anagrafica, identificata dal codice fiscale, a nome di una persona fisica o giuridica potenzialmente beneficiaria di aiuto.

I soggetti che intendono presentare domanda di aiuto/pagamento nell'ambito di un bando, ma non siano ancora iscritti dovranno procedere in base alle modalità indicate di seguito.

Come indicato al punto 1 della "Guida alla compilazione della domanda d'iscrizione in Anagrafe agricola e delle richieste di variazione e cessazione", approvata con D.D. (determinazione dirigenziale) n. 915 del 31 ottobre 2008 e consultabile all'indirizzo [http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr\\_anagrafe.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm), le aziende agricole dovranno rivolgersi ai centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA), che sono stati incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali in Piemonte. Il servizio è svolto a titolo gratuito, in quanto già coperto da contributo pubblico.

Il rappresentante legale dell'azienda dovrà recarsi presso un CAA, scelto liberamente, munito di documento d'identità in corso di validità.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/cms/recapiti-2.html>

### **9.2 Modalità di compilazione delle domande on line**

Le domande dovranno essere compilate e presentate utilizzando la seguente modalità.

Le aziende che rispondono ai requisiti specifici e che abbiano una posizione attiva nell'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di pagamento:

a) tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. Tale operazione non è gratuita.

Chi si rivolge ad un CAA non deve richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione.

oppure

b) in proprio, utilizzando i servizi di compilazione on line disponibili sul portale Sistemapiemonte, previa registrazione della persona fisica o del rappresentante legale dell'azienda o dell'ente.

La registrazione può essere effettuata dalla pagina [http://www.regione.piemonte.it/agri/sist\\_info/sistp\\_gestamm.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/sist_info/sistp_gestamm.htm) cliccando sul link

“Registrazione aziende e privati” ed attribuisce al richiedente le credenziali di accesso (nome utente e password) indispensabili per accedere al servizio di compilazione.

Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato potrà accedere al servizio di compilazione cliccando sul link specifico dal nome “Programma di sviluppo rurale 2007-2013” nella pagina della sezione Agricoltura del sito regionale che ospita l'elenco dei servizi di gestione amministrativa del portale Sistemapiemonte:

[http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/premi\\_contributi/](http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/premi_contributi/)

In entrambi i casi di cui alle lettere a) e b) a conclusione della procedura, le domande compilate in modo completo dovranno essere stampate in copia cartacea, essere sottoscritte dall'interessato ed essere trasmesse in modo telematico nella versione definitiva.

Nel caso di cui alla lettera a) le domande sottoscritte dovranno essere detenute presso il CAA competente e riportare in allegato la fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Il CAA garantisce la correttezza dei dati contenuti in domanda ed ha l'obbligo di produrre la stessa per tutte le aziende di cui venga dato preavviso del controllo in loco da parte degli Organismi delegati deputati alla gestione delle domande e negli altri casi in cui verrà richiesto specificamente.

Affinché l'agricoltore sia consapevole degli impegni intrapresi è opportuno che sia in possesso di copia della domanda sottoscritta.

Nel caso di cui alla lettera b) le domande sottoscritte e munite di fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità dovranno pervenire all'Ente delegato competente per territorio entro la stessa data stabilita per la trasmissione di cui al successivo paragrafo.

### **9.3 Trasmissione agli Organismi delegati competenti per territorio**

Le domande devono essere trasmesse all'Ente delegato nel cui territorio ricade:

- la maggior parte della superficie oggetto di impegno nel caso delle azioni 214.1, 214.2, 214.3, 214.4, 214.6/1, 214.6/2 214.7/2, 214.7/3 e 214.9;
- il centro aziendale (U.T.E. principale) nel caso dell'azione 214.8/1.

Nel caso di richieste di contributi, rappresenta errore bloccante, che impedisce la trasmissione telematica, l'assenza di indicazione delle coordinate bancarie nel modello di domanda.

## **10. TERMINI DI PRESENTAZIONE**

### **10.1 Azioni riferite alle superfici**

Per le tutte le azioni il cui premio è riferito alle superfici (cioè tutte quelle interessate dal presente bando a eccezione della 214.8/1), il termine ultimo di scadenza per la trasmissione telematica agli Enti delegati delle domande di aiuto/pagamento è stabilito al **17 maggio 2010**, tenuto conto dell'art. 22 (Deroga al termine ultimo per la presentazione) del regolamento (CE) 1122/2009.

Nel caso di compilazione in proprio, la consegna del formato cartaceo dovrà avvenire entro le ore 12.00 del 17.05.2010.

Tale termine tiene conto della necessità di assicurare l'applicazione corretta ed integrale SIGC, nel cui ambito di controllo rientra parimenti la domanda unica presentata ai sensi del reg. CE 73/2009.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 14 del reg. CE 1122/2009, entro il *31 maggio 2010* potranno essere presentate con un nuovo invio telematico, senza l'applicazione di penalità, domande di modifica delle domande di aiuto/pagamento già trasmesse (in conseguenza di eventuali variazioni colturali, errori di compilazione, ecc.).

Se la domanda di modifica (e quella di revoca di cui al par. 10.3) non sono riferite o non siano riconducibili ad una domanda precedente verrà presa in considerazione la prima domanda di aiuto.

Sia la domanda originaria che quella modificata restano tracciate a sistema.

Qualora pervengano, entro i termini consentiti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

I dati di tale domanda dovranno trovare rispondenza nell'aggiornamento del fascicolo aziendale e verranno presi in esame dagli Enti delegati nel corso dell'istruttoria.

La domanda di modifica va compilata, stampata in copia cartacea, sottoscritta e presentata secondo le modalità indicate al par. 9.

Gli Enti delegati potranno in qualsiasi fase del procedimento di loro competenza richiedere copia autentica della domanda sottoscritta dal beneficiario e detenuta presso il CAA mandatario.

Gli Enti delegati potranno richiedere, inoltre, qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria nel corso dell'istruttoria della pratica.

#### *Presentazione o modifica tardiva*

Secondo quanto stabilito dall'art. 23 del reg. CE 1122/2009 nel caso di ritardo nella presentazione della domanda di aiuto/pagamento rispetto al termine del 17 maggio verrà applicata una riduzione del premio spettante pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le eventuali domande di modifica presentate dopo la scadenza del 31 maggio verranno considerate ugualmente ricevibili con una riduzione del premio spettante pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande di aiuto/pagamento e le eventuali domande di modifica verranno considerate irricevibili qualora non siano state trasmesse entro l'11 giugno 2010 (25 giorni di calendario successivi al 17 maggio).

## **10.2 Azione 214.8/1**

Per l'azione 214.8/1 (conservazione di razze locali minacciate di abbandono), in quanto "misura connessa agli animali" il cui sostegno è calcolato per unità di bestiame, non si applica il termine ultimo di presentazione previsto dall'art. 8, par. 1 del regolamento (CE) n. 1975/2006.

In accordo con le indicazioni dell'AGEA, la scadenza per la trasmissione telematica agli Enti delegati delle domande di aiuto/pagamento è fissata all'**11 giugno 2010**, termine coincidente con quello stabilito per le domande di pagamento relative agli impegni agroambientali derivanti dalla programmazione 2000-2006.

Entro tale termine potranno essere presentate con nuovo invio telematico, senza l'applicazione di penalità, domande di modifica delle domande di aiuto/pagamento già trasmesse (in conseguenza di eventuali errori di compilazione, ecc.).

Nel caso di compilazione in proprio, la consegna del formato cartaceo delle domande di aiuto/pagamento (e delle eventuali domande di modifica) dovrà avvenire entro le ore 12.00 dell'11 giugno 2010.

Dopo tale termine non è ammissibile la presentazione tardiva di domande di aiuto/pagamento o di modifica.

### **10.3 Revoca totale o parziale delle domande**

Per tutte le azioni interessate dal presente bando, ai sensi dell'art. 25 del reg. CE 1122/2009, la revoca totale o parziale della domanda può avvenire in qualsiasi momento senza determinare l'applicazione di penalità, a eccezione dei casi di seguito specificati.

Se l'autorità competente ha già comunicato all'agricoltore il riscontro di irregolarità nella domanda di aiuto o l'intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revocazioni riguardanti le irregolarità rilevate.

## ***PARTE 3 VARIAZIONI NEGLI IMPEGNI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE***

### **11. RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE O DEI CAPI OGGETTO DI IMPEGNO**

Qualora sull'intera superficie oggetto dell'azione agroambientale o su parte di essa l'impegno assunto non venga portato a termine dal beneficiario o dall'eventuale subentrante nella conduzione dei terreni, il beneficiario è tenuto a restituire con i relativi interessi gli aiuti percepiti per le superfici sulle quali l'impegno si è interrotto, a eccezione dei casi indicati ai punti A) e B) e, per le azioni 214.1 e 214.2, anche dei casi indicati rispettivamente ai punti C) e D) e ai punti D) ed E).

Per l'azione 214.8, il cui sostegno è riferito agli animali, in caso di riduzione dei capi oggetto di impegno si applicano le penalità previste dalle disposizioni attuative dell'azione, tranne che nei casi previsti al punto A).

- A) La restituzione non è dovuta nel caso in cui l'interruzione totale o parziale dell'impegno sia imputabile:
- a motivi di forza maggiore, definiti dall'art. 47 del reg. CE 1974/2006. Tali evenienze devono essere notificate all'Organismo delegato che istruisce la domanda, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi;
  - alla cessazione definitiva dell'attività agricola dopo aver adempiuto una parte significativa dell'impegno (almeno il 60% della durata prevista) e senza che la successione all'impegno sia realizzabile.
- B) La restituzione non è dovuta anche qualora, durante il periodo di impegno, un beneficiario ceda parzialmente la propria azienda senza che il subentrante prosegua nell'attuazione degli impegni, a condizione che la somma delle superfici trasferite ammissibili sulle quali l'impegno si è interrotto (al netto di eventuali riduzioni per ragioni di forza maggiore) non superi, nell'arco del periodo di impegno, il 10% della superficie ammissibile del primo anno o, per le azioni 214.1 e 214.2, il 10% della SAU accertata del primo anno.  
Se viene superata la soglia di tolleranza del 10%, la restituzione degli aiuti da parte del beneficiario deve comprendere il valore di tale percentuale.
- C) Per l'azione 214.1, il PSR prevede che la SAU investita a colture non disciplinate sia esclusa dagli impegni dell'azione. La restituzione dei premi, di conseguenza, non è dovuta per superfici oggetto di impegno nell'anno precedente, che siano investite a colture non disciplinate o siano improduttive (per esempio a seguito dell'estirpo di un vigneto).
- D) Per le azioni 214.1 e 214.2, se un impegno facoltativo in corso di attuazione non è più applicabile al nuovo utilizzo del terreno (per esempio a seguito di estirpo di un vigneto inerbito), la restituzione degli aiuti relativi all'impegno facoltativo non è dovuta se, per gli anni rimanenti del quinquennio, l'impegno facoltativo viene assunto su terreni aziendali ai quali in precedenza non era applicato, per un'estensione pari a quella su cui l'impegno facoltativo si è interrotto o per la loro intera superficie, nel caso in cui questa non raggiunga una pari estensione. La restituzione, inoltre, non è dovuta se l'azienda non possiede superfici su cui operare tale compensazione.

- E) In merito all'applicazione della "zootecnia biologica", impegno facoltativo dell'azione 214.2, considerato che l'aiuto è calcolato sulle superfici ma è riferito ai capi allevati e alle perdite di reddito derivanti dal metodo di allevamento, e tenuto conto delle oscillazioni nel numero dei capi che possono verificarsi nell'arco del periodo di impegno, la restituzione dei premi percepiti per l'impegno facoltativo non è dovuta se la riduzione della superficie interessata (connessa a una riduzione dei capi allevati) non supera il 20% della superficie ammissibile a premio nel primo anno di applicazione dell'impegno facoltativo.

## 12. ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPEGNO DI NUOVE SUPERFICI

Ai sensi dell'art. 45 del reg. CE n. 1974/2006, durante il periodo di esecuzione dell'impegno è possibile autorizzare per gli anni rimanenti un'estensione di tali impegni a nuove superfici, nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che l'estensione sia di indubbio vantaggio per la misura;
- b) che sia giustificata dalla natura dell'impegno, dalla durata del periodo restante e dalle dimensioni della superficie aggiuntiva;
- c) che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

Alle domande di pagamento si applicano i criteri indicati nelle tabelle seguenti, articolati in funzione dei parametri di cui alla lettera b). In particolare si tiene conto della natura degli impegni per le azioni 214.1 e 214.2, che richiedono l'applicazione degli impegni all'intera SAU aziendale (tabella A), e per l'azione 214.4 che richiede una durata quinquennale delle foraggere affinché queste si possano considerare permanenti (tabella B).

La Tabella C fa riferimento alle altre azioni che concedono il premio per superficie.

### A. Azioni 214.1 e 214.2

Anno di impegno	<i>Vincoli relativi alle superfici aggiuntive, cioè non facenti parte nell'anno precedente della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) aziendale di alcun beneficiario aderente all'azione:</i>
Secondo anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio soltanto fino al 40% della SAU aziendale accertata nel 1° anno.
Terzo anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 20% della SAU aziendale accertata nel 1° anno. <sup>(1)</sup>
Quarto anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 5% della SAU aziendale accertata nel 1° anno. <sup>(1)</sup>
Quinto anno	Le superfici aggiuntive non sono ammissibili a premio <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> La somma delle superfici aggiuntive, inserite dal secondo al quarto anno, non può superare il 50% della SAU aziendale accertata nel 1° anno.

Gli impegni devono essere comunque applicati fino al termine del periodo di impegno sull'intera SAU aziendale, comprese le superfici aggiuntive (anche per l'eventuale quota non ammissibile a premio).

## **B. Azione 214.4**

Anno di impegno	<i>Vincoli relativi alle superfici aggiuntive, cioè non oggetto di impegno nell'anno precedente:</i>
Secondo anno e successivi	Le superfici aggiuntive non sono ammissibili a premio.

## **C. Azioni 214.3, 214.6/1\*, 214.6/2, 214.7, 214.9**

Anno di impegno	<i>Vincoli relativi alle superfici aggiuntive, cioè non oggetto di impegno nell'anno precedente:</i>
Secondo anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio soltanto fino al 40% della superficie ammissibile a premio nel 1° anno.
Terzo anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 20% della superficie ammissibile a premio nel 1° anno. <sup>(1)</sup>
Quarto anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 5% della superficie ammissibile a premio nel 1° anno. <sup>(1)</sup>
Quinto anno	Le superfici aggiuntive non sono ammissibili a premio <sup>(1)</sup>

(\*) Sono fatte salve le disposizioni specifiche dell'azione 214.6/1, per quanto riguarda le permutazioni delle superfici.

<sup>(1)</sup> La somma delle superfici aggiuntive, inserite dal secondo al quarto anno, non può superare il 50% della superficie ammissibile a premio nel 1° anno.

## **13. ADEGUAMENTO ED EVENTUALE TRASFORMAZIONE DI IMPEGNI IN CORSO**

In accordo con quanto previsto dal PSR della parte generale della misura 214 (par. 9.c), se l'azienda in cui il giovane si è insediato aveva in corso di applicazione un'azione della misura 214, il giovane agricoltore che sceglie di far riferimento al presente bando deve operare - ai sensi dell'art. 27, par. 12 del regolamento (CE) 1974/2006 - un *adeguamento* degli impegni preesistenti, che comporta il prolungamento della loro durata per un nuovo quinquennio a partire dal 2010. Nella domanda del giovane agricoltore dovrà essere riportato il riferimento alla domanda del cedente.

Ai sensi dell'art. 27, par. 11 del regolamento (CE) 1974/2006, il prolungamento (adeguamento) degli impegni in corso del cedente può avvenire con contestuale *trasformazione*, qualora si verifichino le seguenti condizioni:

- la trasformazione comporta indubbi vantaggi per l'ambiente,
- l'impegno risulta particolarmente rafforzato,
- gli impegni figurano nel PSR approvato.

Tali condizioni si ritengono soddisfatte nei casi di seguito specificati.

Per impegni in corso riguardanti l'azione 214.1 (tecniche di produzione integrata), l'adeguamento con trasformazione è ammissibile nel passaggio all'azione 214.2 (tecniche di produzione biologica), all'azione 214.4 (conversione di seminativi in foraggere permanenti) o alle sottoazioni 214.7/2 (coltivazioni a perdere) o 214.7/3 (fasce tampone inerbite).

Per impegni in corso relativi all'azione l'azione 214.2 (tecniche di produzione biologica), l'adeguamento con trasformazione è ammissibile nel passaggio alle sottoazioni 214.7/2 (coltivazioni a perdere) o 214.7/3 (fasce tampone inerbite).

Ai sensi dell'art. 11 del reg. (CE) n. 1320/2006, è anche prevista la possibilità di adeguamento con trasformazione di un impegno in corso relativo all'azione F2 del PSR 2000-2006 in un nuovo impegno quinquennale relativo all'azione 214.2.

Le trasformazioni sopra indicate possono riguardare una parte dell'azienda o la sua totalità, in accordo con le prescrizioni che regolano l'applicazione delle azioni interessate.

Il giovane imprenditore può assicurare la continuità degli impegni del cedente anche limitandosi a proseguirli, come potrebbe fare qualsiasi altro subentrante, per gli anni necessari al completamento del periodo di impegno originario. In questo caso la sua domanda non deve essere riferita al presente bando, ma a quello per la *prosecuzione* degli impegni già intrapresi.

#### **14. CONDIZIONALITA' E REQUISITI MINIMI DI IMPIEGO DI FERTILIZZANTI E FITOFARMACI**

Come indicato al par. 6 (Condizioni di ammissibilità e requisiti) del cap. 5.3.2.1.4. del PSR, i beneficiari delle azioni della misura 214 (pagamenti agroambientali) sono tenuti ad osservare su tutta la superficie aziendale le norme in materia di condizionalità e i requisiti minimi obbligatori di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (*baseline*).

Le norme regionali in materia di *condizionalità* sono state definite con la D.G.R. n. 45-13439 del 1° marzo 2010, in applicazione del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009.

*Gli apporti azotati* ammissibili a livello di *baseline* per le singole colture sono indicati, per le colture considerate nella giustificazione degli aiuti delle azioni 214.1 e 214.2, nella Parte VI del PSR (Allegati alla misura 214, pag. 12-13) e, per tutte le colture disciplinate dalle norme tecniche dell'azione 214.1, nelle nota della direzione Regionale Agricoltura n. 9915 del 16/4/2009.

Circa i *requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari*, si fa riferimento al par. 6 (Condizioni di ammissibilità e requisiti) del cap. 5.3.2.1.4. del PSR e all'art. 13 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009.

Per quanto riguarda l'impiego di *fertilizzanti* vige l'obbligo di rispettare il D.M. 7 aprile 2006 applicato dalla Regione Piemonte con il regolamento 10R del 29.10.2007 e s.m.i.

Per quanto riguarda l'impiego dei *prodotti fitosanitari*, i beneficiari degli aiuti agroambientali sono tenuti ad effettuare almeno ogni cinque anni una verifica funzionale delle macchine irroratrici utilizzate per la distribuzione dei fitofarmaci. La nota n. 3811 del 12/2/2009 del Ministero delle Politiche agricole, indirizzata all'Agenzia di coordinamento degli organismi pagatori, prevede che per le domande agroambientali di adesione presentate a partire dal 2010 la verifica funzionale delle irroratrici sia effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di attivazione dell'impegno.

## **PARTE 4 FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE**

### **15. RIGETTO DELLE DOMANDE**

Le domande presentate incomplete o non redatte in maniera conforme all'apposita procedura non verranno prese in considerazione, dandone comunicazione all'interessato.

### **16. MUTAMENTI DELLA SITUAZIONE RISPETTO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Qualora il beneficiario, dopo l'avvenuta presentazione della domanda, intenda rinunciare al premio, deve darne immediata comunicazione all'Ente delegato che ha in carico la sua domanda, mediante lettera raccomandata.

Vanno notificate agli Enti competenti, entro 10 giorni dal verificarsi del cambiamento medesimo, le modifiche intervenute dopo la presentazione delle domande e successivamente ai tempi consentiti per la presentazione delle domande di modifica di cui all'articolo 14 del reg. (CE) n. 1122/2009, di cui al paragrafo 10.

### **17. SITUAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE**

Il sistema informativo consentirà alla Direzione regionale Agricoltura, agli Enti delegati e all'ARPEA di essere costantemente aggiornati in merito alla situazione delle domande presentate. Altri dati potranno essere richiesti agli Enti delegati da parte dell'ARPEA o della Direzione regionale competente, anche a seguito di richieste di Organismi nazionali o comunitari.

### **18. MODALITÀ DI FORMAZIONE E GESTIONE DELLE EVENTUALI GRADUATORIE**

#### **18.1 Criteri di priorità**

Il sistema informativo attribuisce alle domande in fase di presentazione dei punteggi in base all'appartenenza territoriale delle superfici interessate dalla domanda e del centro aziendale. Nelle sezioni dedicate alle azioni sono riportati i punteggi assegnati ad ognuna per le zone di interesse.

I. Le zone considerate prioritarie sotto l'aspetto ambientale sono le seguenti:

a)	<i>aree protette (parchi naturali, riserve naturali, etc.) e/o aree Natura 2000</i>
b)	<i>aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R, con particolare riferimento alle captazioni di origine sotterranea</i>
c)	<i>zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale 17.06.2003, n. 287-20269</i>
d)	<i>zone vulnerabili da nitrati di origine agricola</i>
e)	<i>zone soggette a fenomeni di tipo erosivo</i>
f)	<i>fasce fluviali individuate dal PAI</i>
g)	<i>altre zone</i>

II. La sede aziendale può ricadere in una delle seguenti tipologie di zone rurali individuate dal PSR:

<i>Zona A Poli urbani</i>
<i>Zona B Aree rurali ad agricoltura intensiva</i>
<i>Zona C Aree rurali intermedie</i>
<i>Zona D Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo</i>

Le aziende agricole aderenti alle azioni agroambientali 214.1 e 214.2 sono interessate alle zone prioritarie sotto l'aspetto ambientale se ricadono in termini di SAU per i valori seguenti:

- alle zone di tipo a), c), d), e) ed f) di cui al punto I se almeno il 25% della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta all'impegno ricade in tali zone;
- alla zona di tipo b) di cui al punto I, se la SAU soggetta all'impegno contiene, totalmente o parzialmente, le zone di salvaguardia di cui trattasi;
- alla zona di tipo g) di cui al punto I se non ricadono nei casi precedenti.

L'ulteriore punteggio del punto II in riferimento alle zone rurali del PSR viene attribuito in base all'appartenenza del centro aziendale ad una delle citate zone A, B, C, D.

Le aziende agricole aderenti alle altre azioni agroambientali sono interessate alle zone prioritarie sotto l'aspetto ambientale se ricadono in termini di Superficie Ammissibile a premio per i valori seguenti:

- alle zone di tipo a), c), d), e) ed f) di cui al punto I se almeno il 25% della superficie ammissibile a premio soggetta all'impegno ricade in tali zone;
- alla zona di tipo b) di cui al punto I, se la superficie ammissibile a premio soggetta all'impegno contiene, totalmente o parzialmente, le zone di salvaguardia di cui trattasi;
- alla zona di tipo g) di cui al punto I se non ricadono nei casi precedenti.

L'ulteriore punteggio del punto II in riferimento alle zone rurali del PSR viene attribuito in base all'appartenenza del centro aziendale ad una delle citate zone A, B, C, D.

## 18.2 Formazione delle graduatorie

Alla scadenza del termine ultimo di presentazione che consente la ricevibilità delle domande di aiuto, verrà calcolato l'importo finanziario richiesto per ogni azione (ed eventualmente sottoazione) in base alle domande pervenute e, nel caso non fosse sufficiente la copertura finanziaria, anche dopo le eventuali rimodulazioni previste dalle DGR di riferimento, verranno formate e gestite le graduatorie.

In merito si precisa che:

- A) In fase di compilazione delle domande la procedura informatica richiederà al compilatore l'inserimento di dati relativi alle caratteristiche territoriali, aziendali che corrispondono ai punteggi che costituiscono le priorità per l'azione prescelta. La maggior parte dei dati è desunta dall'Anagrafe delle aziende e la procedura provvederà per quanto possibile a guidare l'inserimento evitando che possano essere inseriti dati incongruenti. I dati che non possono essere controllati dalla procedura verranno dichiarati dal richiedente.
- B) La procedura stessa al termine della presentazione delle domande attribuisce un punteggio alla domanda, dato dalla somma dei valori delle priorità territoriali descritte.  
Il sistema informativo attribuirà, dopo il termine ultimo comprensivo del ritardo consentito (9 giugno 2010), anche il punteggio della priorità attribuita per la contemporanea adesione a più azioni agroambientali e/o misure del PSR.  
Gli Enti delegati comunicano al CSI –Piemonte entro il 20 giugno 2010 l'elenco delle aziende aderenti ai progetti collettivi di cui alle azioni 214.3/1, 214.3/2, 214.7/2, 214.7/3, 214.9, affinché ad esse vengano attribuiti i corrispettivi punteggi.  
Anche queste ultime due tipologie di punteggi verranno a sommarsi ai valori dei punteggi di cui alle priorità territoriali.
- C) In base al punteggio totale le domande entreranno in una graduatoria regionale per azione e saranno inserite in graduatoria in ordine al punteggio totale, dal più alto al più basso. A parità di punteggio totale le domande saranno inserite in graduatoria nel seguente ordine di preferenza :
  - il titolare della domanda è un imprenditore agricolo professionale rispetto ad un imprenditore che non lo sia;
  - dal titolare più giovane al più anziano.

Infine, se risultassero ancora domande aventi pari punteggio che non riescono ad essere totalmente finanziate, verranno prescelte le domande dei titolari del sesso meno rappresentato in graduatoria.

### **18.3 Gestione delle graduatorie**

Il Settore regionale Agricoltura sostenibile prenderà atto dei punteggi, anche tramite la situazione disponibile in consultazione nel sistema informativo per la Regione, gli OD e l'Arpea. Gli Enti delegati inizieranno le istruttorie delle domande preferibilmente in ordine di posizione in graduatoria.

In fase istruttoria gli Enti delegati provvederanno a verificare l'ammissibilità delle domande in base ai criteri esistenti per azione, nonché a verificarne il punteggio di priorità spettante singolarmente.

A causa della connotazione degli impegni agroambientali legati alla stagionalità degli interventi agronomici non è prevista, dopo le verifiche, la ridefinizione della graduatoria dopo che essa sia stata resa nota.

Le eventuali economie createsi per insussistenza di requisiti che determina la decadenza di domande, potranno essere utilizzate nella prossima campagna.

### **19. ISTRUTTORIA E CONTROLLI**

Le Amministrazioni provinciali e le Comunità montane provvedono al ricevimento delle domande, all'istruttoria, al controllo, all'approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) ed alla consequenziale produzione degli elenchi di liquidazione.

Esse potranno richiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si renda necessaria nel corso dell'istruttoria della pratica.

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi di cui all'articolo 11 del reg. (CE) n. 1975/2006. I controlli amministrativi comprendono controlli incrociati, tra l'altro, con i dati del sistema integrato.

I controlli in loco ai sensi dell'art. 12 del reg. (CE) n. 1975/2006 e s.m.i. sono svolti su un campione minimo del 5% delle aziende che presentano domanda di aiuto.

I richiedenti che non siano risultati ammissibili in seguito ai controlli amministrativi non rientrano nel numero complessivo di beneficiari controllati in loco.

Si rimanda al Manuale procedurale delle misure 211 e 214 di Arpea, che definisce gli argomenti oggetto del presente paragrafo ai capitoli 12 e 14.

Si ricorda che in occasione dei controlli in loco è stata prevista l'esecuzione del monitoraggio dell'applicazione delle misure agroambientali mediante l'utilizzo di apposito questionario da rivolgere agli agricoltori.

## ***PARTE 5 PROVVEDIMENTI CON ESITO NEGATIVO (O PARZIALMENTE NEGATIVO)***

### **20. ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER SITUAZIONI IRREGOLARI PREVISTE DAL PSR**

Verranno esclusi dal pagamento gli aderenti alle azioni agroambientali che non consentano agli organismi autorizzati l'effettuazione dei controlli, tra i quali quelli sanitari, necessari per verificare l'ottemperanza degli obblighi assunti o che non forniscano la documentazione occorrente e necessaria per l'accertamento dei requisiti aziendali.

Come indicato al par. 16 del capitolo 11.4 del PSR 2007-2013, non potranno, inoltre, beneficiare degli aiuti previsti i soggetti che:

1. non siano in regola con i versamenti contributivi; tale regolarità è attestabile con la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o mediante la dichiarazione rilasciata da parte degli Enti previdenziali. A tal proposito gli Enti delegati dovranno effettuare una richiesta, anche attraverso le procedure informatiche, all'INPS o agli altri Enti di previdenza sociale per ogni anno di impegno. Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel qual caso è possibile erogare gli aiuti;
2. non abbiano rispettato gli obblighi e/o non possiedano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, compreso l'acquisto di latte dal primo acquirente che non effettui il versamento del prelievo supplementare dovuto;
3. non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione, Province, Comunità montane o dagli Organismi Pagatori riconosciuti;
4. non abbiano restituito somme non dovute, erogate in applicazione di programmi comunitari, nazionali, regionali da parte della Regione, Province, Comunità montane o dagli Organismi Pagatori riconosciuti;
5. abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
6. siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari. In tale caso la concessione dell'aiuto resta sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva e comunque non oltre la data ultima prevista con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell' "n+2").

La regolarità della situazione dei richiedenti rispetto a tali condizioni verrà dichiarata in domanda ed accertata dagli Enti delegati nell'ambito delle verifiche svolte a carico del campione di aziende estratto per il controllo in loco.

Nel caso in cui, dopo la concessione degli aiuti, i soggetti beneficiari si trovino in una delle situazioni irregolari sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi.

A tal proposito si rileva come i principali riferimenti di legge relativi ai reati di frode o sofisticazione dei prodotti agroalimentari sono:

- artt. 5 e 6 della legge 30.04.1962 "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" (così modificata dalla L. 26.02.1963 n. 441, L. 19.02.1992 n. 142, D.P.R. 19.11.1997 n. 514 e dalla L. 27.12.1997 n. 449);
- Legge 07.08.1986 n. 462 e s.m.i. "Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari";
- Legge 20.02.2006 n. 82 "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino";
- Decreto legislativo 08.06.2001, n. 231 e s.m.i. "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300" relativamente alle disposizioni riferite ai reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari.

Tali disposizioni legislative prevedono l'irrogazione di sanzioni penali e sono collegabili (talvolta come leggi speciali rispetto al codice penale) alle fattispecie penali, secondo le modalità previste dai punti 5 e 6, di cui principalmente agli articoli 439 c.p. (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari), 440 c.p. (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari), 442 c.p. (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate), 444 c.p. (commercio di sostanze alimentari nocive) 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio), 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517 quater c.p. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

Non è altresì ammesso al finanziamento chi abbia subito condanna o sia in attesa di sentenza per i reati di frode (compiuti per ottenere contributi statali di enti pubblici e della Comunità Europea o per destinare il contributo ottenuto a diverse finalità rispetto allo scopo stesso) a cui è estesa l'esclusione dai benefici dal PSR 2007-2013 secondo le modalità previste dai punti 5 e 6. Tali delitti sono principalmente previsti dagli articoli 316 bis (malversazione ai danni dello Stato), 316 ter c.p. (indebita percezione a danno dello Stato), 640 c.p. (truffa semplice), 640 bis c.p. (truffa aggravata ai danni dello Stato, della Comunità Europea e degli enti pubblici).

Comunque tutti i reati previsti devono essere inerenti ad attività aziendale.

Sono fatte salve le ipotesi in cui vi sia stata l'estinzione del reato (titolo VI c.p. artt. 150 – 169 e art. 460 c.p.p. – con riguardo alla condanna comminata a seguito di Decreto Penale -) o la riabilitazione (ex artt. 178 e 179 c.p. e art. 683 c.p.p.) dei soggetti interessati.

In relazione alla fattispecie "soggetti in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari" si considerano i seguenti soggetti:

- imputati a seguito di rinvio a giudizio;
- imputati a seguito di decreto di citazione a giudizio;
- imputati a seguito dell'emissione del Decreto Penale di condanna.

Sono interessati da questa disposizione i seguenti soggetti:

- il soggetto beneficiario del contributo (società di capitali, società di persone, ditta individuale, etc.);
- il legale rappresentante del soggetto beneficiario dell'aiuto.

L'esclusione dai benefici per i casi contemplati ai punti 5 e 6 si applica anche in caso di eventuale successiva sostituzione del legale rappresentante e/o modifica della ragione sociale.

#### Precisazione delle ipotesi previste nei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6

Qualora le ipotesi di esclusione previste ai sopra indicati punti 1, 2, 3, 4 e 5 intervengano:

- prima dell'atto di approvazione della domanda di aiuto/pagamento: le esclusioni determinano l'archiviazione della stessa, fatto salvo la possibilità di sanare le eventuali situazioni irregolari sopra indicate secondo le disposizioni procedurali stabilite dalla legge 241/1990 e s.m.i.;
- in fase di erogazione degli aiuti: l'ufficio provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi, fatto salvo la possibilità di sanare le eventuali situazioni irregolari sopra indicate secondo le disposizioni procedurali stabilite dalla legge 241/1990 e s.m.i.

Per le ipotesi di esclusione previste in premessa al punto 1, viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa comunitaria e nazionale; nel qual caso è possibile erogare gli aiuti.

Qualora le ipotesi di esclusione previste al sopra indicato punto 6 intervengano:

- prima dell'atto di approvazione della domanda di aiuto/pagamento e nel caso in cui il soggetto richiedente o il legale rappresentante dello stesso siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari, la domanda di aiuto presentata è sospesa per un periodo coerente con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie come previsto dall'art. 29 del Reg. CE 1290/05;
- in fase di erogazione dei contributi e nel caso in cui il beneficiario o il legale rappresentante dello stesso siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari, la domanda di aiuto/pagamento presentata è sospesa per un periodo

coerente con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie come previsto all'art. 29 del reg. CE 1290/05.

Il periodo di sospensione non potrà superare il 30 giugno 2015 tenuto conto delle disposizioni dell'art. 29, comma 2, del Reg. CE 1290/05.

Dopo tale data l'Ufficio competente che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti, provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi.

E' fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'art. 29 del Reg. CE 1290/05.

## **21. RIDUZIONI DEL PAGAMENTO (O ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO) A CAUSA DI DIFFORMITA' O VIOLAZIONI**

La mancata osservanza delle prescrizioni tecniche o documentali e/o dei vincoli di *baseline* comporta l'applicazione della normativa vigente e delle disposizioni applicative regionali in merito alle conseguenti riduzioni o esclusioni di premio nell'ambito dello sviluppo rurale.

Verrà applicato il sistema di riduzioni ed esclusioni previsto dal reg. (CE) n. 1975/2006 e s.m., concernente l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Nel caso di difformità riscontrate tra le superfici e/o le UBA dichiarate vengono applicati rispettivamente gli articoli 16 e 17 del reg. (CE) n. 1975/2006 (come modificato dal reg. (CE) n. 484/2009) che rimandano agli articoli 57,58, 60 e 63, 65, 66, 67 del reg. (CE) n. 1122/2009.

Nel caso di inadempienze riscontrate a carico degli impegni tecnici verrà applicata la disciplina attuativa ed integrativa rispetto ai regolamenti citati, dettata dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009, che ha abrogato il Decreto del Ministro n. 1205 del 20/3/2008, e dagli atti di recepimento regionale.

Il PSR prevede, per le azioni 214.1 e 214.2 ed in riferimento a ciascun gruppo di colture (aventi il medesimo premio unitario), che sia attribuito un livello di premio ridotto alla superficie che oltrepassa una determinata soglia (ad es. oltre i 15 ettari per le "colture annuali"). Qualora un'inadempienza e la conseguente riduzione o esclusione di premio siano riferite a singole colture o a determinate superfici, il premio relativo a tali colture o superfici, al quale dovrà essere applicata la penalità prevista, viene calcolato moltiplicando la superficie interessata per il premio medio spettante al relativo gruppo di colture per ogni rispettiva superficie nell'ambito della domanda in questione.

## **22. RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI**

Secondo il disposto della Legge 241/90 e s.m., nei provvedimenti predisposti dagli Enti delegati all'istruttoria e ad altre funzioni di autorizzazione e/o di controllo indirizzati ai soggetti richiedenti contributi pubblici deve essere indicata l'Autorità a cui è possibile eventualmente presentare ricorso ed il relativo termine.

Avverso i provvedimenti adottati dagli Enti delegati non è possibile presentare ricorso alla Regione ricorso gerarchico o istanza di riesame.

A tutela delle posizioni di interesse legittimo è possibile presentare alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

## **II. DISPOSIZIONI SPECIFICHE DELLE AZIONI**

Le disposizioni relative alle azioni nella sezione loro dedicata richiamano le disposizioni del PSR, dei bandi e delle disposizioni degli anni precedenti e forniscono puntualizzazioni in merito alla gestione delle domande di aiuto/pagamento.

Laddove necessario vengono fornite, inoltre, precisazioni circa gli impegni specifici delle azioni.

Nel testo delle azioni 214.2, 214.6 e 214.8 è riportata la specifica interazione con il sostegno previsto dall'art. 68 del reg. CE 73/2009, secondo il testo vigente del PSR (cap. 5.2.4.6).

Nella tabella che segue, che rappresenta uno stralcio dell'allegato della DD n. 459 del 29.05.2009 si riportano le interazioni tra le azioni della misura 214, altre misure del PSR 2007-2013 e misure del PSR 2000-2006 per le quali esistono pratiche ancora in corso e che possono dar luogo (o meno) al cumulo dei premi o ad una compatibilità/incompatibilità di applicazione.

COMPATIBILITA'-INCOMPATIBILITA'-CUMULABILITA' TRA MISURE (vedi legenda)																		
	F2	F4A	F7	2078-F01	211	214.1	214.2	214.3.1	214.3.2	214.4	214.6.1	214.6.2	214.7.2	214.7.3	214.9	2080	H	221
F2		X	X	X	C	X	INC	X*	X*	X	X	X	X	X	C	X	X	X
F4A	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F7	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2078-F01	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
211	C	X	X	X		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
214.1	X*	X	X	X	C		X*	C	C	X	X	X	X	X	C	X	X	X
214.2	INC	X	X	X	C	X*		X*	X*	X	X	X	X	X	C	X	X	X
214.3.1	X*	X	X	X	C	C			X	X	X	X	X	X	C	X	X	X
214.3.2	X*	X	X	X	C	C	X*	X	X	X	X	X	X	X	C	X	X	X
214.4	X	X	X	X	C	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
214.6.1	X	X	X	X	C	X	X	X	X	X		C	X	X	X	X	X	X
214.6.2	X	X	X	X	C	X	X	X	X	X	C		X	X	X	X	X	X
214.7.2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
214.7.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
214.9	C	X	X	X	C	C	C	C	C	X	X	X	X	X		X	X	X
2080	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
H	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

- C compatibilità degli interventi a livello di azienda e di particella, con cumulabilità dei premi sulla stessa superficie fisica (nel rispetto dei massimali/ha previsti dal reg.CE 1698/2005)
- X compatibilità degli interventi a livello di azienda e di particella, ma senza cumulo di premi sulla stessa superficie fisica (per ogni particella pertanto la somma delle superfici a premio non deve superare la superficie utilizzata)
- X\* compatibilità degli interventi a livello di azienda nel caso di corpi aziendali separati sui quali viene praticata la produzione biologica (azioni F2, 214.2)
- INC incompatibilità degli interventi, a livello di azienda

## **AZIONE 214.1 “APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE INTEGRATA”**

### **1. BENEFICIARI**

Imprenditori agricoli singoli o associati che aderiscono agli impegni e alle prescrizioni previste dall'azione.

La priorità per gli imprenditori agricoli professionali prevista al par. 5 del cap. 5.3.2.1.4 del PSR viene esercitata a parità di punteggio (ved. par. 12).

### **2. REQUISITI PER L'AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE**

In riferimento all'azione 214.1, il presente bando è rivolto a giovani agricoltori che hanno presentato domanda di insediamento per la misura 112 del PSR 2007-2013 indicando nel Piano Aziendale incluso in tale domanda, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio di priorità, la seguente voce:

- “assunzione da parte dell'insediante di rilevanti impegni di tipo ambientale, costituita dall'adesione da parte dell'insediante alla Misura 214 (esclusa l'azione relativa alla produzione biologica che ha un separato punteggio di merito) e/o ad altra misura dell'asse 2 del PSR”

Verranno considerate ammissibili a finanziamento le domande che raggiungeranno i seguenti importi minimi:

- 250 € per le aziende ricadenti in montagna,
- 500 € per le aziende ricadenti in tutte le zone diverse dalla precedente.

Le zone di cui sopra sono desumibili dalla classificazione territoriale del PSR. Ai fini della determinazione dell'importo minimo, un'azienda viene attribuita alla fascia altimetrica in cui ricade la maggior parte della sua superficie oggetto di impegno.

Saranno considerate ammissibili a premio anche domande che diano luogo a pagamenti inferiori agli importi minimi sopra indicati, a condizione che ciò sia dovuto all'applicazione di penalizzazioni per violazione di impegni e/o per difformità fra superfici dichiarate ed accertate (es. riduzione di premio conseguente alla sottrazione del doppio dell'eccedenza dalla superficie determinata).

### **3. DURATA DEGLI IMPEGNI**

Gli impegni hanno durata quinquennale.

### **4. LOCALIZZAZIONE**

Tutto il territorio regionale, con le priorità indicate al par. 12.

### **5. IMPEGNI DI BASE**

L'adesione all'azione comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto precisato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

- applicare su tutta la SAU aziendale, con la possibile eccezione di corpi aziendali separati e colture non disciplinate, le norme tecniche di produzione integrata definite dalla Regione in conformità alle linee guida nazionali e comunitarie ed aggiornate periodicamente. Tali

documenti sono disponibili sul sito internet della Regione Piemonte all'indirizzo [http://www.regione.piemonte.it/agri/set\\_fitosanit/fitopatologia/misure/disciplinari.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/set_fitosanit/fitopatologia/misure/disciplinari.htm);

- avvalersi, per il rispetto delle norme tecniche, di un'assistenza tecnica qualificata;
- registrare e sottoscrivere i dati riguardanti le fertilizzazioni (inclusi gli apporti organici) e i trattamenti con prodotti fitosanitari;
- registrare le giacenze di concimi e prodotti fitosanitari presenti in azienda all'inizio del periodo di impegno; registrare e documentare adeguatamente i successivi acquisti;
- sottoporre almeno due volte nel quinquennio le macchine irroratrici aziendali a verifica e regolazione da parte di centri autorizzati dalla Regione ed effettuare gli interventi di manutenzione che risultino necessari a seguito di tali controlli.

I corpi aziendali separati devono essere situati in territori di Comuni non confinanti con quelli in cui ricadono le superfici oggetto di impegno.

Su tutte le superfici aziendali, incluse quelle non assoggettate all'impegno, devono essere osservate le norme di condizionalità e i requisiti minimi di utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (baseline), ove gli impegni agroambientali assunti non pongano vincoli più restrittivi.

## **6. PRECISAZIONI SUGLI IMPEGNI DI BASE**

### **6.1 Schede di registrazione**

Gli agricoltori dovranno mantenere costantemente aggiornate, ed esibire ai funzionari incaricati in caso di controllo, le registrazioni relative alle concimazioni e ai trattamenti fitoiatrici effettuati. Sono ammissibili sia la compilazione manuale delle schede sia la corrispondente stampa eseguita mediante il programma informatico. In entrambi i casi le registrazioni dovranno contenere tutte le informazioni richieste, essere sottoscritte dall'agricoltore e conservate per tutta la durata dell'impegno.

Le registrazioni dovranno riguardare, distintamente, sia le superfici a premio sia quelle non assoggettate alle Norme tecniche (corpi separati non oggetto di impegno e terreni investiti a colture non disciplinate), sulle quali dovranno essere applicate la condizionalità e i requisiti minimi di utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

### **6.2 Castagno e noce da frutto**

L'azione non è applicabile ai boschi, ma soltanto ai castagneti e noceti da frutto. Gli impianti devono essere formati da piante innestate con varietà da frutto e devono presentare sesti geometrici regolari con una distanza media fra le piante di 6-12 m; il terreno è mantenuto libero e preparato per la raccolta.

### **6.3 Impiego di mezzi aerei**

L'uso degli mezzi aerei per la difesa delle superfici oggetto dell'azione è ammissibile a condizione che siano rispettate le Norme tecniche di produzione integrata e le indicazioni fornite dal servizio di assistenza tecnica in accordo con le direttive del Settore Fitosanitario Regionale.

### **6.4 Orti familiari**

Gli orti familiari, destinati all'autoconsumo, non sono compresi tra le colture ammesse a premio.

### **6.5 Verifica delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci**

*Obbligo di verifica e taratura.*

Il primo controllo funzionale dovrà essere effettuato entro il 31/12/2012 e il secondo entro il 31/12/2014. Tra i due controlli devono intercorrere almeno 12 mesi.

### *Esenzioni*

Si riconoscono i seguenti casi di esenzione dall'obbligo:

- 1) indisponibilità di irroratrici aziendali;
- 2) irroratrici non tarabili secondo la metodologia regionale;
- 3) ricorso a terzi (con irroratrici dotate di certificato di idoneità valido);
- 4) ricorso a contoterzisti (con irroratrici dotate di certificato di idoneità valido);
- 5) macchine irroratrici con certificazione ENAMA in corso di validità.

Le autodichiarazioni di esenzione dall'obbligo dei controlli alle irroratrici devono essere conservate in azienda ed esibite in occasione delle verifiche da parte dei soggetti incaricati. Per le esenzioni di cui ai punti 3 e 4 l'azienda beneficiaria deve disporre del relativo certificato di idoneità (rilasciato dai soggetti esterni all'azienda).

Le aziende che fanno ricorso a contoterzisti devono rivolgersi a soggetti che utilizzino macchinari verificati almeno ogni due anni.

### **6.6 Concimazioni**

Si rammenta la riduzione del 30% degli apporti di fertilizzanti azotati, conseguibile osservando i limiti specificati nelle norme tecniche.

### **6.7 Avvicendamenti colturali**

L'avvicendamento colturale consiste in almeno tre colture nell'arco del quinquennio e prevede sullo stesso appezzamento al massimo un ristoppio per ogni coltura. In ogni caso nel quinquennio di impegno la stessa coltura non deve tornare per più di tre anni. Vedasi circolare del Settore Fitosanitario Regionale n. 9914 del 16.04.2009 e i casi particolari ivi previsti.

### **6.8 Norme tecniche per la coltura dell'arachide**

Considerato l'interesse crescente che viene segnalato per l'inserimento dell'arachide nei piani di avvicendamento colturale, il Settore Fitosanitario Regionale sta predisponendo le relative norme tecniche di difesa, diserbo e fertilizzazione.

Gli agricoltori aderenti all'azione osserveranno le prescrizioni sulle superfici aziendali coltivate ad arachide, dichiarando di essere consapevoli che per le superfici in oggetto l'erogazione dell'aiuto (riferito alla categoria "colture annuali") potrà avvenire soltanto a condizione che le norme tecniche regionali siano approvate dai Comitati che devono attestarne la conformità alle linee guida nazionali di produzione integrata.

## **7. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA**

Per quanto riguarda l'organizzazione, da parte dei soggetti che assistono gli agricoltori, del servizio di consulenza tecnica per l'applicazione delle norme di produzione integrata (soggetti abilitati, requisiti e funzioni dei tecnici, rapporti fra aziende e tecnici e fra tecnici aziendali e specialisti, presentazione e verifica dei dati) vale quanto indicato in allegato alla determinazione dirigenziale n. 265 del 28 aprile 2008, come modificata dalla determinazione dirigenziale n. 346 del 9 giugno 2008.

I dati relativi all'organizzazione del servizio di assistenza tecnica devono essere presentati entro il 14 giugno 2010 ai medesimi Enti delegati cui sono state presentate le domande, indicando in particolare i nominativi dei tecnici specialistici e dei tecnici aziendali e le relative aziende assistite.

Gli Enti delegati verificheranno il rispetto dei requisiti previsti (es. rapporto fra tecnici specialisti e aziendali, rapporto fra aziende e tecnici) e, in occasione dei controlli in loco, effettueranno il monitoraggio del servizio di assistenza fornito alle aziende agricole.

## **8. PRELIEVI DI CAMPIONI**

In almeno il 30% delle aziende estratte per il controllo in loco gli Enti delegati effettueranno, secondo la metodologia definita dal Settore Fitosanitario, prelievi di terreno o di parti vegetali da sottoporre ad analisi sui residui di fitofarmaci.

Viene ritenuta fondamentale la tempestività dei prelievi rispetto alla presenza delle colture in campo ed alle fasi fenologiche. Per tale motivo potrà essere programmata l'effettuazione di prelievi supplementari di campioni vegetali ( o di terreno, di acqua) in anticipo rispetto all'estrazione del campione di aziende presso le quali svolgere i controlli in loco di cui all'art. 12 del reg. CE 1975/2006 e s.m.

In caso di irregolarità verranno attribuite le penalità derivanti dalle norme nazionali ed applicative regionali.

## **9. IMPEGNI AGGIUNTIVI**

In aggiunta agli impegni di base, gli agricoltori aderenti all'azione possono assumere uno o più impegni facoltativi tra quelli previsti dal PSR.

Con le disposizioni applicative fissate dalla Direzione regionale 11 - Agricoltura (D.D. n. 265 del 28 aprile 2008 e s.m.i ) è stato stabilito che la superficie aziendale interessata dagli impegni aggiuntivi potesse essere inferiore alla totalità della superficie oggetto dell'azione.

Nell'anno 2010 vengono attivati i seguenti impegni aggiuntivi:

- coltivazione di erbai intercalari per la copertura autunnale e invernale del terreno;
- pacciamatura ecocompatibile;
- inerbimento controllato di frutteti e vigneti.

Gli impegni aggiuntivi possono essere assunti sull'intera superficie aziendale cui sono applicabili o su parte di essa, con l'estensione minima indicata per ciascun impegno aggiuntivo.

In nessun caso gli impegni aggiuntivi possono essere ammessi a premio oltre il termine degli impegni di base.

In conformità all'art. 10, paragrafo 6 del regolamento (CE) 1975/2006, gli impegni aggiuntivi – così come quelli di base - sono riferiti a determinate particelle catastali su cui devono essere rispettati fino al termine del periodo di impegno, a eccezione delle coltivazioni intercalari che, come previsto dal PSR, possono ruotare nell'ambito dell'azienda.

In proposito si segnala che è in corso di valutazione da parte della Commissione Europea una proposta di modifica al PSR relativa alla "pacciamatura ecocompatibile", volta a consentire che i terreni oggetto dell'intervento possano ruotare durante il periodo di impegno seguendo la rotazione delle colture interessate.

Se un impegno facoltativo in corso di attuazione diviene inapplicabile per il mutato utilizzo del terreno (per esempio a seguito di estirpo di un vigneto inerbato), la restituzione degli aiuti relativi all'impegno facoltativo non è dovuta se, negli anni rimanenti del quinquennio, l'impegno facoltativo viene assunto su terreni aziendali ai quali in precedenza non era applicato, per un'estensione pari a quella su cui l'impegno facoltativo si è interrotto o per la loro intera superficie, nel caso in cui questa non raggiunga una pari estensione. La restituzione, inoltre, non è dovuta se l'azienda non possiede superfici su cui operare tale compensazione.

### **9.1 Coltivazioni intercalari per la copertura autunnale e invernale del terreno**

Al fine di assicurare un'efficace copertura del terreno nel periodo autunnale e invernale, gli erbai intercalari devono essere seminati entro il 15 ottobre di ogni anno del periodo di impegno e

devono permanere in campo almeno fino al 15 marzo dell'anno successivo, per lasciare poi spazio (nello stesso anno) a una coltura principale a ciclo primaverile-estivo.

Il PSR prevede che gli erbai oggetto dell'intervento non siano sottoposti a interventi fertilizzanti o a trattamenti con prodotti fitosanitari.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 2 ettari

Qualora il beneficiario aderisca anche all'azione 214.3, la sostanza organica apportata con il sovescio non potrà essere conteggiata ai fini del raggiungimento dell'apporto minimo da matrici organiche richiesto da tale azione.

## **9.2 Pacciamatura ecocompatibile**

Possono essere impiegati, su colture ortive, materiale vegetali e/o fogli di materiale plastico biodegradabile e compostabile certificato e conforme alle Norme Standard Europee (CEN) UNI EN 13432:2002 Packaging, relativa agli imballaggi, o UNI EN 14995:2007 Plastics, relativa ai materiali plastici in genere.

In caso di utilizzo di materiale plastico, nella fattura di acquisto deve essere indicata la conformità alle norme UNI sopra citate.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 0,2 ettari.

## **9.3 Inerbimento controllato di frutteti e vigneti**

### *Indicazioni generali*

Qualora l'inerbimento venga ottenuto tramite l'impiego di opportuni miscugli di specie prative si consiglia di effettuare la semina nel periodo autunnale.

La gestione del cotico erboso può essere effettuata tramite periodici sfalci e/o trinciature; in quest'ultimo caso è fondamentale un'appropriata regolazione degli organi lavoranti tale da preservare il cotico erboso e non intaccare assolutamente il terreno.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 1 ettaro.

Il PSR ha stabilito regole differenziate in funzione della fascia altimetrica, prevedendo l'inerbimento totale in pianura e l'inerbimento dell'interfila in collina.

Per l'inerbimento dei frutteti di *pianura* si rimanda a quando indicato nel PSR. Per le zone collinari, in aggiunta a quanto specificato nel PSR valgono le seguenti prescrizioni.

### *Vigneti e frutteti di collina*

Al fine di favorire l'interramento dei concimi e di garantire un adeguato approvvigionamento idrico alla coltura, si consentono sull'interfila interventi con ripper o erpice a disco da eseguirsi a filari alterni e ad anni alterni. Tali interventi dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 marzo, corrispondente alla fase di riposo vegetativo della coltura. Pertanto il cotico erboso dovrà sempre essere presente e ben sviluppato su almeno metà degli interfilari, mentre gli interfilari rimanenti potranno presentare gli effetti delle operazioni sopra indicate tra il 15 ottobre ed il 15 marzo e dovranno presentare il cotico erboso formato o in via di accrescimento nel periodo compreso tra aprile e metà ottobre.

## **10. ENTITÀ DEI PREMI**

Nel PSR sono indicati i premi annui/ettaro per i singoli gruppi di colture, differenziati fra introduzione e mantenimento e tra prima e seconda fascia di superficie.

Il premio relativo all'introduzione spetta, per l'intero periodo di impegno quinquennale, agli imprenditori che non abbiano praticato in precedenza le norme tecniche di produzione integrata e che non abbiano aderito ad azioni riguardanti l'applicazione della produzione integrata nell'ambito

del regolamento (CEE) 2078/92 e della Misura F del PSR 2000-2006 di attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999.

I pagamenti per l'attuazione degli impegni di base sono cumulabili con quelli per gli impegni aggiuntivi e con quello relativo all'azione 214.3 (incremento del contenuto di carbonio organico del suolo).

## 11. COESISTENZA CON LA "VENDEMMIA VERDE"

Nella campagna viticola 2009/2010 è prevista l'attivazione della misura di sostegno "vendemmia verde", prevista dai regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 555/2008 e dal programma nazionale di sostegno per la viticoltura.

Le aziende che aderiscono all'azione 214.1 in riferimento a superfici vitate non potranno beneficiare del pagamento agroambientale per le unità vitate interessate dall'aiuto relativo alla vendemmia verde. Infatti, come attestato dal soggetto certificatore dei conteggi per la giustificazione degli aiuti, l'erogazione del premio agroambientale per i terreni in questione non sarebbe più giustificata dalle perdite di reddito sostenute dall'agricoltore.

Il Sistema Informativo Agricolo Piemontese provvederà a verificare il rispetto di tale condizione.

Le aziende di cui trattasi devono rispettare gli impegni dell'azione per la durata prevista anche sulle superfici interessate dalla vendemmia verde.

## 12. CRITERI DI PRIORITA'

Le risorse assegnate all'azione sono specificate nel dispositivo della presente Determinazione dirigenziale.

Qualora le risorse disponibili risultino insufficienti a finanziare tutte le richieste pervenute, si applicano i criteri di priorità sottoposti al Comitato di sorveglianza regionale del PSR assegnando ad ogni domanda la somma dei punteggi attribuiti nel modo di seguito indicato:

a) punteggio attribuito alle superfici interessate a zone considerate prioritarie sotto l'aspetto ambientale:

	<i>punti</i>
<i>aree protette (parchi naturali, riserve naturali, etc.) e/o aree Natura 2000</i>	10
<i>aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R, con particolare riferimento alle captazioni di origine sotterranea</i>	9
<i>zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale 17.06.2003, n. 287-20269</i>	8
<i>zone vulnerabili da nitrati di origine agricola</i>	6
<i>altre zone</i>	2

b) punteggio attribuito secondo l'appartenenza della sede aziendale alle tipologie di zone rurali individuate dal PSR:

	<i>punti</i>
<i>Zona A Poli urbani</i>	4
<i>Zona B Aree rurali ad agricoltura intensiva</i>	5
<i>Zona C Aree rurali intermedie</i>	3
<i>Zona D Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo</i>	1

Alle domande aventi parità di punteggio complessivo verranno applicati, nell'ordine, gli ulteriori 2 criteri di preferenza, in base alle caratteristiche del titolare della domanda:

- 1) imprenditore agricolo professionale;
- 2) più giovane di età.

Infine, se dopo l'applicazione di questi ulteriori criteri risultassero ancora domande aventi pari punteggio che non riescono ad essere totalmente finanziate, verranno prescelte le domande dei titolari del sesso meno rappresentato in graduatoria.

## **AZIONE 214.2 “APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE BIOLOGICA”**

### **1. BENEFICIARI**

Imprenditori agricoli singoli o associati che aderiscono agli impegni e alle prescrizioni previste dall'azione.

La priorità per gli imprenditori agricoli professionali prevista al par. 5 del cap. 5.3.2.1.4 del PSR viene esercitata a parità di punteggio (ved. par. 10).

### **2. CRITERI DI AMMISSIBILITA'**

In riferimento all'azione 214.2, il presente bando è rivolto a giovani agricoltori che hanno presentato domanda di insediamento per la misura 112 del PSR 2007-2013 indicando nel Piano Aziendale incluso in tale domanda, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio di priorità, la seguente voce:

- “adesione a sistemi di produzione biologica”.

Verranno considerate ammissibili a finanziamento le domande che raggiungeranno l'importo minimo di 250 €.

Saranno considerate ammissibili a premio anche domande che diano luogo a pagamenti inferiori all'importo minimo sopra indicato, a condizione che ciò sia dovuto all'applicazione di penalizzazioni per violazione di impegni e/o per difformità fra superfici dichiarate ed accertate (es. riduzione di premio conseguente alla sottrazione del doppio dell'eccedenza dalla superficie determinata).

### **3. DURATA DEGLI IMPEGNI**

Gli impegni hanno durata quinquennale.

### **4. LOCALIZZAZIONE**

Tutto il territorio regionale, con le priorità indicate al par. 10.

### **5. IMPEGNI DI BASE**

L'adesione all'azione comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto precisato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

- Introdurre o mantenere su tutta la SAU aziendale, con la possibile eccezione dei corpi aziendali separati, i metodi di produzione biologica definiti dalla normativa comunitaria (reg. CE n. 834/2007 e reg. CE 889/08) e nazionale. Con riferimento all'art. 11, comma 2 e 3 del reg. (CE) 834/2007, per corpi aziendali separati si intendono unità aziendali ben distinte da quelle riconosciute idonee alla produzione biologica dagli Organismi di controllo, investite a varietà vegetali ben distinguibili da quelle assoggettate al metodo biologico. La separazione rispetto alle unità condotte secondo il metodo biologico deve essere attestata da un

Organismo di controllo riconosciuto ai sensi della normativa comunitaria e deve riguardare i terreni interessati, i prodotti utilizzati e quelli ottenuti, rispettivamente, dalle unità biologiche e non biologiche;

- sottoporre almeno due volte nel quinquennio le macchine irroratrici aziendali a verifica e regolazione da parte di centri autorizzati dalla Regione ed effettuare gli interventi di manutenzione che risultino necessari a seguito di tali controlli.

Su tutte le superfici aziendali, incluse quelle non assoggettate all'impegno, devono essere osservate le norme di condizionalità e i requisiti minimi di utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ove gli impegni agroambientali assunti non pongano vincoli più restrittivi.

## **6. PRECISAZIONI SUGLI IMPEGNI DI BASE**

### **6.1 Castagno e noce da frutto**

L'azione non è applicabile ai boschi, ma soltanto ai castagneti e noceti da frutto. Per castagneto o noceto da frutto si intende un popolamento formato da piante innestate con varietà da frutto situate a una distanza media di 6-20 m le une dalle altre, in cui il terreno è mantenuto libero e preparato per la raccolta.

### **6.2 Alpeggi**

Le colture ammesse a premio non comprendono i pascoli su cui è praticato l'alpeggio, che potranno essere oggetto degli interventi riguardanti i pascoli estensivi.

### **6.3 Orti familiari**

Gli orti familiari, destinati all'autoconsumo, non sono compresi tra le colture ammesse a premio.

### **6.4 Verifica delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci**

*Obbligo di verifica e taratura.*

Per le domande avviate nel 2010, il primo controllo funzionale deve essere effettuato entro il 31/12/2012 e il secondo entro il 31/12/2014. Tra i due controlli devono intercorrere almeno 12 mesi.

*Esenzioni*

Si riconoscono i seguenti casi di esenzione dall'obbligo:

- 1) indisponibilità di irroratrici aziendali;
- 2) irroratrici non tarabili secondo la metodologia regionale;
- 3) ricorso a Terzi (con irroratrici dotate di certificato di idoneità valido)
- 4) ricorso a Conto Terzisti (con irroratrici dotate di certificato di idoneità valido)
- 5) macchine irroratrici con certificazione ENAMA in corso di validità.

Le autodichiarazioni di esenzione dall'obbligo dei controlli alle irroratrici devono essere conservate in azienda ed esibite in occasione delle verifiche da parte dei soggetti incaricati. Per le esenzioni di cui ai punti 3 e 4 l'azienda beneficiaria deve disporre del relativo certificato di idoneità (rilasciato dai soggetti esterni all'azienda).

Le aziende che fanno ricorso a contoterzisti devono rivolgersi a soggetti che utilizzino macchinari verificati almeno ogni due anni.

## **6.5 Avvicendamento colturale**

I beneficiari dovranno adeguarsi al Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 18354 del 17.11.2009 (pubblicato sulla G.U. n. 31 del 8.2.2010) in particolare per gli avvicendamenti colturali (art. 3 par. 1 ).

L'adeguamento è previsto a partire dalle semine successive al 30.06.2010 (Circolare MiPAAF n. 750 del 22.01.2010, pubblicata sulla citata G.U).

## **7. PRELIEVI DI CAMPIONI**

In almeno il 30% delle aziende estratte per il controllo in loco gli Enti delegati effettueranno, secondo la metodologia definita dal Settore Fitosanitario, prelievi di terreno o di parti vegetali da sottoporre ad analisi sui residui di fitofarmaci.

Viene ritenuta fondamentale la tempestività dei prelievi rispetto alla presenza delle colture in campo ed alle fasi fenologiche. Per tale motivo potrà essere programmata l'effettuazione di prelievi supplementari di campioni vegetali ( o di terreno, di acqua) in modo anticipato rispetto all'estrazione del campione di aziende presso le quali svolgere i controlli in loco di cui all'art. 12 del reg. CE 1975/2006 e s.m.

In caso di irregolarità verranno attribuite le penalità derivanti dalle norme nazionali ed applicative regionali.

## **8. IMPEGNI AGGIUNTIVI**

Con le disposizioni applicative fissate dalla Direzione regionale 11 - Agricoltura (D.D. n. 265 del 28 aprile 2008 e s.m.i ) è stato stabilito che la superficie aziendale interessata dagli impegni aggiuntivi potesse essere inferiore alla totalità della superficie oggetto dell'azione.

In aggiunta agli impegni di base, gli agricoltori aderenti all'azione possono assumere uno o più impegni facoltativi tra quelli previsti dal PSR. Nell'anno 2010 vengono attivati i seguenti impegni aggiuntivi:

- pacciamatura ecocompatibile;
- inerbimento controllato di frutteti e vigneti;
- zootecnia biologica ("superfici destinate all'alimentazione animale"), secondo le prescrizioni della normativa comunitaria.

Gli impegni aggiuntivi possono essere assunti sull'intera superficie aziendale cui sono applicabili o su parte di essa, con l'estensione minima indicata per ciascun impegno aggiuntivo.

In nessun caso gli impegni aggiuntivi possono essere ammessi a premio oltre il termine degli impegni di base.

In conformità all'art. 10, paragrafo 6 del regolamento (CE) 1975/2006, gli impegni aggiuntivi – così come quelli di base - sono riferiti a determinate particelle catastali su cui devono essere rispettati fino al termine del periodo di impegno.

In proposito si segnala che è in corso di valutazione da parte della Commissione Europea una proposta di modifica al PSR relativa alla "pacciamatura ecocompatibile", volta a consentire che i terreni oggetto dell'intervento possano ruotare durante il periodo di impegno seguendo la rotazione delle colture interessate.

Se un impegno facoltativo in corso di attuazione diviene inapplicabile per il mutato utilizzo del terreno (per esempio a seguito di estirpo di un vigneto inerbito), la restituzione degli aiuti relativi all'impegno facoltativo non è dovuta se, negli anni rimanenti del quinquennio, l'impegno facoltativo viene assunto su terreni aziendali ai quali in precedenza non era applicato, per un'estensione pari a quella su cui l'impegno facoltativo si è interrotto o per la loro intera superficie, nel caso in cui

questa non raggiunga una pari estensione. La restituzione, inoltre, non è dovuta se l'azienda non possiede superfici su cui operare tale compensazione.

### **8.1 Pacciamatura ecocompatibile**

Possono essere impiegati, su colture ortive, materiale vegetali e/o fogli di materiale plastico biodegradabile e compostabile certificato e conforme alle Norme Standard Europee (CEN) UNI EN 13432:2002 Packaging, relativa agli imballaggi, o UNI EN 14995:2007 Plastics, relativa ai materiali plastici in genere.

In caso di utilizzo di materiale plastico, nella fattura di acquisto deve essere indicata la conformità alle norme UNI sopra citate.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 0,2 ettari.

### **8.2 Inerbimento controllato di frutteti e vigneti**

#### *Indicazioni generali*

Qualora l'inerbimento venga ottenuto tramite l'impiego di opportuni miscugli di specie prative si consiglia di effettuare la semina nel periodo autunnale.

La gestione del cotico erboso può essere effettuata tramite periodici sfalci e/o trinciature; in quest'ultimo caso è fondamentale un'adeguata regolazione degli organi lavoranti tale da preservare il cotico erboso e non intaccare assolutamente il terreno.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 1 ettaro.

Il PSR ha stabilito regole differenziate in funzione della fascia altimetrica, prevedendo l'inerbimento totale in pianura e l'inerbimento dell'interfila in collina.

Per l'inerbimento dei frutteti di *pianura* si rimanda a quanto indicato nel PSR. Per le zone *collinari*, in aggiunta a quanto specificato nel PSR valgono le seguenti prescrizioni.

#### *Vigneti e frutteti di collina*

Al fine di favorire l'interramento dei concimi e di garantire un adeguato approvvigionamento idrico alla coltura, si consentono sull'interfila interventi con ripper o erpice a disco da eseguirsi a filari alterni e ad anni alterni. Tali interventi dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 marzo, corrispondente alla fase di riposo vegetativo della coltura. Pertanto il cotico erboso dovrà sempre essere presente e ben sviluppato su almeno metà degli interfilari, mentre gli interfilari rimanenti potranno presentare gli effetti delle operazioni sopra indicate tra il 15 ottobre ed il 15 marzo e dovranno presentare il cotico erboso formato o in via di accrescimento nel periodo compreso tra aprile e metà ottobre.

### **8.3 Zootecnia biologica**

Poiché l'aiuto alla "zootecnia biologica è calcolato sulle superfici ma è riferito ai capi allevati e alle perdite di reddito derivanti dal metodo di allevamento, e tenuto conto delle oscillazioni nel numero dei capi che possono verificarsi nell'arco del periodo di impegno, la restituzione dei premi già percepiti per l'impegno facoltativo non è dovuta se la riduzione della superficie interessata (connessa a una riduzione dei capi allevati) non supera il 20% della superficie ammissibile a premio nel primo anno di applicazione dell'impegno facoltativo.

## **9. ENTITÀ DEI PREMI**

Nel PSR sono indicati i premi annui/ettaro per i singoli gruppi di colture, differenziati fra introduzione e mantenimento e tra prima e seconda fascia di superficie.

Il premio relativo all'introduzione spetta, per l'intero periodo di impegno quinquennale, agli imprenditori che negli anni precedenti l'adesione all'azione 214.2 non facessero parte dell'elenco degli operatori biologici e non avessero aderito ad azioni riguardanti l'applicazione della

produzione biologica nell'ambito del regolamento (CEE) 2078/92 e della Misura F del PSR 2000-2006 di attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Ai pagamenti per l'attuazione degli impegni di base possono essere cumulati i premi degli impegni aggiuntivi.

## 10. CRITERI DI PRIORITA'

Le risorse assegnate all'azione sono specificate nel dispositivo della presente Determinazione dirigenziale.

Qualora le risorse disponibili risultino insufficienti a finanziare tutte le richieste pervenute, si applicano i criteri di priorità sottoposti al Comitato di sorveglianza regionale del PSR assegnando ad ogni domanda la somma dei punteggi attribuiti nel modo di seguito indicato:

a) punteggio attribuito alle superfici interessate a zone considerate prioritarie sotto l'aspetto ambientale:

	<i>punti</i>
<i>aree protette (parchi naturali, riserve naturali, etc.) e/o aree Natura 2000</i>	10
<i>aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R, con particolare riferimento alle captazioni di origine sotterranea</i>	9
<i>zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale 17.06.2003, n. 287-20269</i>	12
<i>zone vulnerabili da nitrati di origine agricola</i>	6
<i>altre zone</i>	2

b) punteggio attribuito secondo l'appartenenza della sede aziendale alle tipologie di zone rurali individuate dal PSR:

	<i>punti</i>
<i>Zona A Poli urbani</i>	4
<i>Zona B Aree rurali ad agricoltura intensiva</i>	5
<i>Zona C Aree rurali intermedie</i>	3
<i>Zona D Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo</i>	1

Alle domande aventi parità di punteggio complessivo verranno applicati, nell'ordine, gli ulteriori 2 criteri di preferenza, in base alle caratteristiche del titolare della domanda:

- 1) imprenditore agricolo professionale;
- 2) più giovane di età.

Infine, se dopo l'applicazione di questi ulteriori criteri risultassero ancora domande aventi pari punteggio che non riescono ad essere totalmente finanziate, verranno prescelte le domande dei titolari del sesso meno rappresentato in graduatoria.

## 11. CASI DI INCOMPATIBILITA' DELLA ZOOTECNIA BIOLOGICA CON IL SOSTEGNO DIRETTO DI CUI ALL'ART. 68 DEL REG. CE N. 73/2009

A seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2010 delle norme comunitarie e nazionali (D.M. 29 luglio 2009) vigenti in materia di sostegno diretto agli agricoltori e di demarcazione tra esso ed il sostegno allo sviluppo rurale, è necessario garantire l'assenza di doppia compensazione in riferimento alla stessa operazione.

Il premio ai sensi dell'azione 214.2 riguardante l'impegno aggiuntivo "zootecnia biologica" (colture destinate all'alimentazione animale) dà origine alle sovrapposizioni con il sostegno dell'art. 68 di cui:

- a) al miglioramento della qualità delle carni bovine ed in particolare con il pagamento annuale supplementare attribuito ai bovini in età compresa tra i 12 e 24 mesi, allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a 7 mesi prima della macellazione e certificati ai sensi della produzione biologica.
- b) al miglioramento della qualità delle carni ovicaprine ed in particolare con il pagamento annuale supplementare attribuito agli agnelli e capretti certificati ai sensi della produzione biologica.

Pertanto, i capi oggetto del sostegno a titolo dell'articolo 68 del reg. CE 73/2009 per le specie/categorie di cui ai punti a) e b) non possono beneficiare del premio aggiuntivo dell'azione 214.2 riguardante la zootecnia biologica (colture destinate all'alimentazione animale), calcolato per superficie in rapporto ai medesimi capi.

## **12. TRASFORMAZIONE DI IMPEGNI ASSUNTI DAL CEDENTE**

Qualora l'azienda del cedente, nella quale si è insediato il giovane agricoltore, abbia in corso di applicazione un impegno relativo all'azione 214.1, ai sensi dell'art. 27, par.11 e par.12 del regolamento (CE) n. 1975/2006 il giovane agricoltore è autorizzato a trasformare, con contestuale adeguamento, l'impegno preesistente in un nuovo impegno quinquennale relativo all'azione 214.2.

Ai sensi dell'art. 11 del reg. CE 1320/2006, viene inoltre concessa la facoltà di trasformare un impegno relativo all'azione F2, assunto ai sensi del reg. (CE) 1257/99 nel precedente periodo di programmazione, in un nuovo impegno di durata quinquennale relativo all'azione 214.2, assunto ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005. Il rispetto degli impegni verrà verificato sull'intero periodo di applicazione, comprendente anche i precedenti anni compiuti in applicazione dell'azione F2.

## **AZIONE 214.3 “INCREMENTO DEL CARBONIO ORGANICO DEL SUOLO”**

**Tipologia 214.3.1 (Apporto di sostanza organica di pregio derivante da ammendanti compostati)**

**Tipologia 214.3.2 (Apporto di sostanza organica di pregio derivante dall'uso di letame o matrici organiche palabili)**

### **1. BENEFICIARI**

Imprenditori agricoli singoli o associati che aderiscono per cinque anni agli impegni ed alle prescrizioni previste dall'azione.

La priorità per gli imprenditori agricoli professionali prevista al par. 5 del cap. 5.3.2.1.4 del PSR viene esercitata a parità di punteggio (ved. par. 7).

### **2. CRITERI DI AMMISSIBILITA'**

In riferimento all'azione 214.3, il presente bando è rivolto a giovani agricoltori che hanno presentato domanda di insediamento per la misura 112 del PSR 2007-2013 indicando nel Piano Aziendale incluso in tale domanda, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio di priorità, la seguente voce:

- “assunzione da parte dell'insediante di rilevanti impegni di tipo ambientale, costituita dall'adesione da parte dell'insediante alla Misura 214 (esclusa l'azione relativa alla produzione biologica che ha un separato punteggio di merito) e/o ad altra misura dell'asse 2 del PSR”.

Verranno considerate ammissibili le domande che all'atto della presentazione dichiarano sotto impegno una superficie pari ad almeno 2 ettari e, per la tipologia 214.3.1, non superiori a 40 ettari.

I terreni oggetto di impegno ai sensi dell'azione devono ricadere in aree classificate a basso o moderatamente basso contenuto di carbonio organico così come individuate dalla carta regionale del contenuto percentuale di carbonio organico dei suoli.

Le aziende i cui terreni non ricadano nelle aree di cui sopra, potranno accedere ai benefici della presente azione, dimostrando, con opportuna documentazione analitica, che i terreni interessati dall'azione sono caratterizzati da un contenuto percentuale di carbonio organico inferiore al 1.5 %; a tale scopo potranno essere utilizzate analisi disponibili all'azienda agricola in numero di 1 ogni 10 ettari, anche sulla base di dati desunti dal servizio della Regione Piemonte all'indirizzo: [http://www.regione.piemonte.it/agri/set\\_fitosanit/agrochimico/atlante.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/set_fitosanit/agrochimico/atlante.htm)

### **3. MODIFICA ALLE PARTICELLE INTERESSATE DALLA DISTRIBUZIONE DELLA SOSTANZA ORGANICA**

Nell'ambito della stessa domanda di premio ed in casi particolari, i terreni interessati dalla distribuzione della sostanza organica potranno variare nel corso del periodo di impegno; tra i casi particolari, in conseguenza delle difficoltà di distribuzione della sostanza organica, possono rientrare l'introduzione di colture foraggere pluriennali. Tali casi dovranno essere preventivamente comunicati alla Comunità Montana o Provincia competente e ritenuti approvati in caso di silenzio assenso nei successivi 30 giorni; la sostituzione dovrà avvenire con una superficie di dimensione pari o superiore a quella delle particelle sottratte.

#### 4. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

#### 5. IMPEGNI

L'azione potrà essere attuata attraverso due distinte tipologie, tra loro alternative, che prevedranno comunque:

- l'aggiunta al terreno di matrici di sostanza organica extra aziendale tra quelle precisate nelle tipologie 1 e 2 dell'azione;
- l'adozione di tecniche di lavorazione del terreno conservative della sostanza organica tra cui obbligatoriamente una profondità massima di aratura di 30 cm;
- la parziale sostituzione della fertilizzazione minerale, azotata e fosfatica, tramite un apporto prevalente di nutrienti di origine organica.
- in assenza di adesione ad altri impegni agroambientali riguardanti aspetti connessi alla fertilizzazione, i limiti di apporto fertilizzante devono rispettare i valori previsti dalla base line, e desumibili dalle norme tecniche del PSR.

##### ***Tipologia 214.3.1***

##### **Apporto di sostanza organica di pregio derivante da ammendanti compostati**

L'adesione alla tipologia di azione comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto precisato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

- apportare al terreno sostanza organica di pregio, di origine extra aziendale, derivante da ammendanti compostati di cui all'Allegato 2 del D.Lgs 29-4-2006 n. 217 di seguito indicati: ammendante vegetale semplice non compostato (codice n° 3), ammendante compostato verde (codice n° 4), ammendante compostato misto (codice n° 5), ammendante torboso composto (codice n° 6), ed in una quantità media annua di almeno 3 t di sostanza secca per ettaro;
- limitare la profondità di lavorazione del terreno ad un massimo di 30 cm;
- registrare gli apporti di sostanza organica e di altri prodotti fertilizzanti;
- conservare la documentazione comprovante l'utilizzo di matrici di sostanza organica e di altri prodotti fertilizzanti;
- redigere e conservare un piano di concimazione finalizzato a limitare l'uso di concimi azotati e fosfatici minerali, valorizzando l'apporto fertilizzante delle matrici organiche;
- non sono comunque conteggiate tra gli apporti di sostanza organica oggetto di impegno, le matrici non pregiate quali i liquami zootecnici ed i fanghi di depurazione ai sensi del D.lgs 99/92, nonché gli ammendanti derivanti da fanghi.

Il beneficiario potrà non effettuare la distribuzione annua della sostanza organica, in situazioni eccezionali non dipendenti dalla volontà del beneficiario, o particolari quali le superfici coltivate a vite su terreni collinari. La quantità non distribuita dovrà essere recuperata attraverso le distribuzioni nel successivo anno di impegno; della variazione dovrà essere preventivamente data informazione alla Comunità Montana o Provincia competente, che in assenza dei requisiti sopra citati determinerà l'esclusione dei terreni interessati dal mancato impegno agroambientale.

### Adesione a progetti collettivi nell'ambito della tipologia di azione 214.3.1

L'azienda agricola ha facoltà di aderire ad un progetto collettivo finalizzato a:

- incrementare l'efficacia dell'azione in termini territoriali, con riferimento ai terreni oggetto di distribuzione della sostanza organica e/o ai territori da cui la stessa si origina;
- fornire garanzie ulteriori di qualità e di approvvigionamento delle matrici di sostanza organica utilizzata;
- favorire la diffusione delle informazioni utili ad un migliore e più efficace utilizzo della sostanza organica, tra gli aderenti al progetto.

Il progetto collettivo, relativo alla tipologia di azione 214.3.1, è presentato da aziende produttrici di ammendanti compostati le quali si impegnino a rendere disponibile la sostanza organica per il periodo di applicazione dell'azione, nella quantità e qualità concordata; in ogni progetto collettivo devono essere coinvolte almeno 3 aziende agricole per una superficie complessiva di terreno di almeno 40 ettari; i terreni interessati dal progetto collettivo devono ricadere in modo prevalente in aree omogenee limitrofe anche se non necessariamente tra essi confinanti. Tra i presentatori del progetto collettivo possono anche essere presenti associazioni o organizzazioni professionali agricole, e lo stesso può essere promosso da enti locali operanti sul territorio interessato; scopo del progetto può anche essere quello di stabilire criteri qualitativi aggiuntivi della sostanza organica utilizzata. Il progetto collettivo riguarda l'utilizzo di sostanza organica prodotta entro una distanza massima di 70 km.

Nel caso in cui, in seguito alla definitiva ammissione a premio delle singole domande, il numero di aziende effettivamente coinvolte nell'azione e dei relativi ettari di terreno, venisse ridotto, tale situazione non determinerà conseguenze sull'eventuale punteggio di priorità acquisito dalle singole aziende.

Il progetto collettivo dovrà essere fatto pervenire, entro il 17 maggio 2010 per la relativa approvazione, alla Provincia in cui ricadono la maggior parte delle aziende agricole coinvolte dallo stesso, e sarà da considerarsi approvato in caso di silenzio assenso nei successivi 30 giorni dalla data di arrivo alla Provincia.

#### ***Tipologia 214.3.2***

#### **Apporto di sostanza organica di pregio derivante da letame o matrici organiche palabili**

L'adesione alla tipologia di azione comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto precisato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

- apportare al terreno sostanza organica di pregio, di origine extra aziendale, derivante dall'utilizzo agronomico di letame o di matrici organiche palabili di origine agricola o zootecnica caratterizzate da un rapporto tra carbonio e azoto, maggiore o uguale a 12;
- non sono comunque conteggiate tra gli apporti di sostanza organica oggetto di impegno, le matrici non pregiate quali i liquami zootecnici ed i fanghi di depurazione ai sensi del D.lgs 99/92;
- l'apporto di cui sopra deve essere in quantitativi tali da rispettare i limiti di apporto azotato di origine zootecnica stabiliti dalla regolamentazione regionale nelle zone vulnerabili da nitrati e di 250 kg di azoto di origine zootecnica nelle altre zone;
- effettuare le eventuali integrazioni con concimi minerali e di sintesi in modo solo complementare e comunque non prevalente rispetto al fabbisogno annuo della coltura;
- limitare la profondità di lavorazione del terreno ad un massimo di 30 cm;
- registrare gli apporti di sostanza organica e di altri prodotti fertilizzanti;

- conservare la documentazione comprovante l'utilizzo di matrici di sostanza organica e di altri prodotti fertilizzanti;
- redigere e conservare un piano di concimazione finalizzato a limitare l'uso di concimi azotati e fosfatici minerali, valorizzando l'apporto fertilizzante delle matrici organiche. La quantità di sostanza organica distribuita deve essere tale da apportare più del 50 % dell'azoto necessario alla coltura, così come desumibile dalle norme tecniche di produzione integrata (Azione 214.1 del PSR).
- le aziende agricole con allevamento zootecnico potranno accedere ai benefici dell'azione 214.3.2 a condizione che risultino essere in situazione di non eccedenza di effluenti zootecnici aziendali e non procedano a cessioni degli stessi.

#### Adesione a progetti collettivi nell'ambito della tipologia di azione 214.3.2

L'azienda agricola ha facoltà di aderire ad un progetto collettivo finalizzato a:

- incrementare l'efficacia dell'azione in termini territoriali, con riferimento ai terreni oggetto di distribuzione della sostanza organica e/o ai territori da cui la stessa si origina;
- fornire garanzie ulteriori di qualità e di approvvigionamento delle matrici di sostanza organica utilizzata;
- favorire la diffusione, delle informazioni utili ad un migliore e più efficace utilizzo della sostanza organica, tra gli aderenti al progetto.

Il progetto collettivo, relativo alla tipologia di azione 214.3.2, deve coinvolgere come presentatrici, almeno 3 aziende agricole aderenti all'azione per una superficie di terreno di almeno 40 ettari; i terreni interessati dal progetto collettivo devono ricadere in modo prevalente in aree omogenee limitrofe anche se non necessariamente tra essi confinanti. Il progetto può inoltre coinvolgere, tra i presentatori, aziende agricole produttrici di sostanza organica, associazioni o organizzazioni professionali agricole ed essere promosso da enti locali operanti sul territorio interessato. Il progetto collettivo riguarda l'utilizzo di sostanza organica proveniente da una distanza massima di 70 km.

Nel caso in cui, in seguito alla definitiva ammissione a premio delle singole domande, il numero di aziende effettivamente coinvolte nell'azione e dei relativi ettari di terreno, venisse ridotto, tale situazione non determinerà conseguenze sull'eventuale punteggio di priorità acquisito dalle singole aziende.

Il progetto collettivo dovrà essere fatto pervenire alla Provincia in cui ricadono la maggior parte delle aziende agricole coinvolte, entro il 17 maggio 2010 per la relativa approvazione. Lo stesso progetto sarà da considerarsi approvato in caso di silenzio assenso nei successivi 30 giorni dalla data di arrivo alla Provincia.

## **6. ENTITÀ DEI PREMI**

Per entrambe le tipologie di azione l'importo del premio per ettaro è pari a 180 €.

## **7. CRITERI DI PRIORITÀ**

Le risorse assegnate all'azione sono specificate nel dispositivo della presente Determinazione dirigenziale.

Le domande di premio verranno selezionate attribuendo un punteggio riguardante i seguenti criteri di priorità: aziende ricadenti in zone vulnerabili da nitrati ai sensi della normativa vigente in Piemonte (DPGR 18 ottobre 2002 n° 9/R e s.m.i., Piano di Tutela delle Acque e DPGR 28 dicembre 2007 n° 12/R) e nelle aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile ai sensi del regolamento 15/r del 2006; nonché nelle zone soggette a fenomeni di tipo erosivo. Verrà inoltre data priorità alle aziende che allo scopo di incrementare l'efficacia dell'azione in termini

territoriali, aderiscano a progetti collettivi per le cui caratteristiche si rinvia al dettaglio delle due tipologie di azione

I punteggi attribuiti ai criteri di priorità sono i seguenti:

	punti
aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile ai sensi del regolamento 15/R del 2006	3
azienda ricadente in zona vulnerabile da nitrati di origine agricola (oltre 25 % della SAU in ZVN)	5
zone soggette a fenomeni di tipo erosivo	5
altre zone	1
adesione ad una forma di progettazione collettiva	4

Alle domande aventi parità di punteggio complessivo verranno applicati, nell'ordine, gli ulteriori 2 criteri di preferenza, in base alle caratteristiche del titolare della domanda:

- 1) imprenditore agricolo professionale;
- 2) più giovane di età.

Infine, se dopo l'applicazione di questi ulteriori criteri risultassero ancora domande aventi pari punteggio che non riescono ad essere totalmente finanziate, verranno prescelte le domande dei titolari del sesso meno rappresentato in graduatoria.

<b>AZIONE 214.4 “CONVERSIONE DEI SEMINATIVI IN COLTURE FORAGGERE PERMANENTI”</b>
--

## **1. BENEFICIARI**

Imprenditori agricoli singoli o associati che aderiscono agli impegni ed alle prescrizioni previste dall'azione.

La priorità per gli imprenditori agricoli professionali prevista al par. 5 del cap. 5.3.2.1.4 del PSR viene esercitata a parità di punteggio (ved. par. 7).

## **2. CRITERI DI AMMISSIBILITA'**

In riferimento all'azione 214.4, il presente bando è rivolto a giovani agricoltori che hanno presentato domanda di insediamento per la misura 112 del PSR 2007-2013 indicando nel Piano Aziendale incluso in tale domanda, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio di priorità, la seguente voce:

- “assunzione da parte dell'insediante di rilevanti impegni di tipo ambientale, costituita dall'adesione da parte dell'insediante alla Misura 214 (esclusa l'azione relativa alla produzione biologica che ha un separato punteggio di merito) e/o ad altra misura dell'asse 2 del PSR”.

L'azione ha per oggetto terreni investiti a seminativi nei 3 anni precedenti l'anno del bando. A norma dell'art. 48, par. 1 del regolamento (CE) 1974/06 (*Verificabilità e controllabilità delle misure*), la presenza di seminativi nel triennio precedente deve essere attestata da idonea documentazione (fascicoli aziendali, domande di pagamento).

Nel triennio che precede l'anno di adesione la mancata coltivazione (e quindi l'assenza di produzione) e la coltura di prati avvicendati sono ammissibili complessivamente (cioè considerando sia la mancata coltivazione sia il prato avvicendato) per non più di un anno, poiché altrimenti l'aiuto agroambientale non sarebbe adeguatamente giustificato dalle perdite di reddito subite dall'agricoltore nel passaggio alla coltura foraggera e dai benefici ambientali derivanti da tale trasformazione.

Nel primo anno saranno considerate ammissibili a finanziamento le domande la cui superficie oggetto di impegno e ammissibile a finanziamento risulti almeno pari a 1 ettaro. A partire dal secondo anno tale superficie potrà scendere al di sotto del minimo stabilito per il primo anno, a condizione che la diminuzione sia dovuta a riduzioni consentite dal PSR e dai regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale, secondo quanto indicato nella parte generale del presente bando.

## **3. DURATA DEGLI IMPEGNI**

Gli impegni hanno durata quinquennale.

## **4. LOCALIZZAZIONE**

Tutto il territorio regionale, con le priorità indicate al par. 7.

## 5. IMPEGNI

L'adesione all'azione comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto precisato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

- convertire a coltivazioni foraggere permanenti (prati stabili, prati-pascoli, pascoli) terreni investiti a seminativi nei tre anni precedenti quello del bando;
- non sottoporre le coltivazioni foraggere oggetto di impegno a trattamenti con fitofarmaci;
- rispettare, sulle coltivazioni foraggere oggetto di impegno, le regole di fertilizzazione previste dalle norme tecniche dell'azione 214.1 (applicazione di tecniche di produzione integrata) ed effettuare le relative registrazioni in merito all'impiego e agli acquisti di fertilizzanti ed alla situazione di magazzino.

Nell'ambito dei prati stabili, dei prati-pascoli e dei pascoli, categorie di colture individuate dal PSR per l'applicazione dell'azione, non sono compresi i medicaia.

Le colture foraggere permanenti oggetto di impegno, per poter ricevere il premio relativo all'annualità in corso, devono essere seminate entro il 31 maggio 2010. Qualora la semina fosse effettuata dopo la raccolta di un cereale vernino, infatti, il premio per l'anno 2010 non sarebbe giustificato dalla perdita di reddito per la mancata produzione del seminativo.

La semina delle colture oggetto di impegno dovrà essere adeguatamente documentata.

Le colture oggetto di impegno dovranno essere sottoposte alle normali operazioni colturali.

Su tutte le superfici aziendali, incluse quelle non assoggettate all'impegno, devono essere osservati gli atti e le norme di condizionalità e i requisiti minimi di utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (*baseline*), ove gli impegni agroambientali assunti non pongano vincoli più restrittivi.

In conformità all'art. 39, paragrafo 3 del regolamento CE 1698/2005, come per tutte le azioni agroambientali gli impegni assunti devono oltrepassare norme e i requisiti di *baseline*. Le superfici oggetto di impegno, pertanto, devono essere aggiuntive rispetto alle foraggere permanenti la cui coltivazione è imposta dal vincolo di "mantenimento dei pascoli permanenti" nell'ambito del regime di condizionalità (standard 4.1 delle buone condizioni agronomiche e ambientali).

## 6. ENTITA' DEI PREMI

Il premio annuale è pari a 450 euro/ha.

Le superfici interessate dall'azione non possono essere oggetto del premio di altre azioni agroambientali.

## 7. CRITERI DI PRIORITA'

Qualora le risorse disponibili risultino insufficienti a finanziare tutte le richieste pervenute, si applicano i criteri di priorità sottoposti al Comitato di sorveglianza regionale del PSR assegnando ad ogni domanda la somma dei punteggi attribuiti nel modo di seguito indicato:

a) punteggio attribuito in riferimento alle zone considerate prioritarie sotto l'aspetto ambientale:

	<i>punti</i>
<i>aree protette (parchi naturali, riserve naturali, etc.) e/o aree Natura 2000</i>	10
<i>aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R, con particolare riferimento alle captazioni di origine sotterranea</i>	10
<i>zone vulnerabili da nitrati di origine agricola</i>	6
<i>zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale 17.06.2003, n. 287-20269</i>	8

b) punteggio attribuito in riferimento alle tipologie di zone rurali individuate dal PSR:

	<i>punti</i>
<i>Zona A Poli urbani</i>	<i>4</i>
<i>Zona B Aree rurali ad agricoltura intensiva</i>	<i>5</i>
<i>Zona C Aree rurali intermedie</i>	<i>3</i>
<i>Zona D Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo</i>	<i>1</i>

c) punteggio attribuito per l'adesione ad altre azioni agroambientali del PSR e/o alle misure 216 e/o 221:

- 2 punti per l'adesione a ciascuna azione o sottoazione agroambientale e a ogni intervento della misura 216;
- 1 punto per l'adesione a ciascun impegno aggiuntivo delle azioni 214.1 o 214.2;
- 2 punti per l'adesione a un progetto collettivo nell'ambito dell'azione 214.7 e/o della misura 216;
- 2 punti per l'adesione alla misura 221, tipologia "arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo per la produzione di legname di pregio" e/o "bosco permanente".

Alle domande aventi parità di punteggio complessivo verranno applicati, nell'ordine, gli ulteriori 2 criteri di preferenza, in base alle caratteristiche del titolare della domanda:

- 1) imprenditore agricolo professionale;
- 2) più giovane di età.

Infine, se dopo l'applicazione di questi ulteriori criteri risultassero ancora domande aventi pari punteggio che non riescono ad essere totalmente finanziate, verranno prescelte le domande dei titolari del sesso meno rappresentato in graduatoria.

## **8. TRASFORMAZIONE DI IMPEGNI ASSUNTI DAL CEDENTE**

Qualora l'azienda del cedente, nella quale si è insediato il giovane agricoltore, abbia in corso di applicazione un impegno relativo all'azione 214.1, ai sensi dell'art. 27, par.11 e par.12 del regolamento (CE) n. 1975/2006 il giovane agricoltore è autorizzato a trasformare, con contestuale adeguamento, l'impegno preesistente in un nuovo impegno quinquennale relativo all'azione 214.4.

Poiché l'azione 214.4 richiede il rispetto delle regole di fertilizzazione previste dall'azione 214.1 e impone il divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari, per le domande di trasformazione e adeguamento che per carenza di risorse non dovessero risultare finanziabili sarà riconosciuta la continuità di applicazione dell'impegno preesistente sui terreni interessati.

## AZIONE 214.6/1 "SISTEMI PASCOLIVI ESTENSIVI"

### 1. BENEFICIARI

Allevatori singoli e associati di bestiame bovino, ovino, caprino, equino che aderiscono per cinque anni agli impegni ed alle prescrizioni previste dall'azione.

La priorità per gli imprenditori agricoli professionali prevista al par. 5 del cap. 5.3.2.1.4 del PSR viene esercitata a parità di punteggio (ved. par. 8).

### 2. CRITERI DI AMMISSIBILITA'

In riferimento all'azione 214.6, il presente bando è rivolto a giovani agricoltori che hanno presentato domanda di insediamento per la misura 112 del PSR 2007-2013 indicando nel Piano Aziendale incluso in tale domanda, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio di priorità, la seguente voce:

- "assunzione da parte dell'insediante di rilevanti impegni di tipo ambientale, costituita dall'adesione da parte dell'insediante alla Misura 214 (esclusa l'azione relativa alla produzione biologica che ha un separato punteggio di merito) e/o ad altra misura dell'asse 2 del PSR".

Verranno considerate ammissibili le domande degli allevatori che, all'atto della presentazione, si assumono il vincolo di sottoporre ad impegno una superficie pari almeno a 3 ha.

La tabella utilizzata per la conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) per il calcolo dei carichi di bestiame è rappresentata dall'allegato V del reg. CE 1974/2006 della Commissione, tenendo conto delle integrazioni apportate dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 20 marzo 2008, allegato 4.

### 3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

### 4. LOCALIZZAZIONE

Tutto il territorio regionale, con le priorità indicate al par. 8.

### 5. IMPEGNI

Si rammenta a carattere generale l'obbligo del rispetto dell'art. 27 par. 2 del reg. CE n. 1974/2006.

Per avere diritto al premio gli allevatori si impegnano per 5 anni:

1. ad applicare il pascolamento turnato con spostamento della mandria fra superfici suddivise con recinzioni fisse o mobili in sezioni omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione della cotica (pianura e collina). Applicare il pascolamento turnato con spostamento della mandria fra superfici a diversa altitudine (montagna);
2. ad effettuare il pascolamento con un carico di bestiame contenuto all'interno dei seguenti intervalli di valori per fascia altimetrica, rispetto ai carichi della baseline:  
in pianura: 1 - 2 UBA/ha/anno,

in collina: 0,5 - 1 UBA/ha/anno,  
in montagna : 0,3 - 0,5 UBA/ha/anno.

Qualora il pascolo in montagna comporti lo spostamento del bestiame tra fondovalle ed alpe, i carichi massimi su ciascuna delle superfici a diversa altitudine in cui viene suddiviso il pascolo devono essere compresi nell'intervallo di 0.6 – 1.4 UBA/ha, fermi restando i valori di 0,3 - 0,5 UBA/ha/anno sopra indicati per l'intera superficie;

3. a compiere un periodo di pascolamento pari ad almeno 180 giorni/anno (in aree di pianura, di collina e di montagna anche tra loro funzionalmente integrate con spostamento altimetrico in relazione alle disponibilità foraggere). Qualora il pascolamento venga effettuato solo in zona montana è ammessa una durata del periodo di pascolamento di almeno 80 giorni;
4. ad effettuare l'eliminazione meccanica o manuale degli arbusti ed i tagli di pulizia delle erbe infestanti, con divieto di impiego di fitofarmaci, di prodotti diserbanti e disseccanti;
5. a predisporre punti acqua e sale su ogni sezione di pascolo, ovvero mantenere in efficienza eventuali punti d'abbeverata esistenti, al fine di garantire l'utilizzo ottimale delle superfici a maggiore distanza dai ricoveri ed evitare situazioni di eccessiva concentrazione del bestiame;
6. limitare la fertilizzazione minerale entro il limite massimo di Kg 20 di P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> e Kg 10 di K<sub>2</sub>O/ha/anno, ad integrazione della fertilizzazione organica derivante dalle deiezioni. Non è ammessa la fertilizzazione minerale azotata;
7. divieto di riduzione della superficie aziendale a pascolo permanente;
8. divieto di esecuzione di sfalci per affienamento (ad eccezione dello sfalcio di pulitura a fine turno);
9. in pianura: trasformare i seminativi ed i prati in pascoli a gestione turnata con il divieto a successiva ulteriore conversione nel periodo di programmazione.

La conduzione del bestiame sui pascoli oggetto del pagamento deve essere garantita dal titolare ovvero da personale dell'azienda.

Nel caso di richiedenti che dispongono anche di capi in affido, occorre monticare almeno il 70% dei capi in proprietà, salvo i casi di forza maggiore previsti dal reg. CE n.1974/06 all'art. 47 comma 1.

### **Impegni specifici per la gestione delle superfici**

Le particelle che compongono le superfici oggetto di premio devono essere assoggettate agli impegni indicati al par. precedente per 5 anni.

Nel caso di pascoli ricadenti in zona montana, è possibile permutare le particelle che beneficiano del sostegno nel corso del periodo di impegno, a condizione che sia garantita la prosecuzione degli impegni sulle particelle permutate.

L'ente istruttore può autorizzare la permutazione delle particelle a seguito dell'accertamento della scadenza del contratto di affitto, a condizione che il nuovo affittuario prosegua gli impegni sulle particelle oggetto di sostituzione e sia garantito l'impegno quinquennale sulle particelle di nuovo inserimento. Le permutazioni delle particelle possono essere autorizzate a seguito di verifica mediante apposito sistema di controllo (software applicativo dell'azione).

## **6. ENTITA' DEI PREMI**

Zona altimetrica	Premio ad ettaro
Pianura	250 euro (limitato ai pascoli derivanti dalla trasformazione di seminativi e prati)
collina	140 euro
montagna	40 euro

## 7. CASI DI INCOMPATIBILITA' CON IL SOSTEGNO DIRETTO DI CUI ALL'ART. 68 DEL REG. CE N. 73/2009

A seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2010 delle norme comunitarie e nazionali (D.M. 29 luglio 2009) vigenti in materia di sostegno diretto agli agricoltori e di demarcazione tra esso ed il sostegno allo sviluppo rurale e recepite dal PSR vigente, è necessario garantire l'assenza di doppia compensazione in riferimento alla stessa operazione.

Il premio ai sensi dell'azione 214.6/1 dà origine ad una sovrapposizione con il sostegno dell'art. 68 di cui al miglioramento della qualità delle carni ovicaprine nel caso di sistemi a basso carico di bestiame (<1 UBA/ ha di foraggio).

Pertanto, i capi ovicaprini oggetto del sostegno citato a titolo dell'articolo 68 del reg. CE 73/2009, non possono essere oggetto di premio ai sensi dell'azione 214.6/1.

## 8. CRITERI DI PRIORITA'

Le risorse assegnate all'azione sono specificate nel dispositivo della presente Determinazione dirigenziale.

Le priorità territoriali previste dal PSR vengono applicate in relazione alla specificità dell'azione assegnando un punteggio totale ad ogni domanda, a seguito della somma dei punteggi attribuiti in base ai criteri di seguito indicati:

- a) punteggio attribuito alle superfici interessate a zone considerate prioritarie sotto l'aspetto ambientale:

	<i>punti</i>
<i>aree protette (parchi naturali, riserve naturali, etc.)</i>	5
<i>aree Natura 2000</i>	5
<i>aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R, con particolare riferimento alle captazioni di origine sotterranea</i>	2
<i>zone vulnerabili da nitrati di origine agricola</i>	5
<i>zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale 17.06.2003, n. 287-20269</i>	3
<i>altre zone</i>	0

- b) punteggio attribuito secondo l'appartenenza della sede aziendale alle tipologie di zone rurali individuate dal PSR:

	<i>punti</i>
<i>Zona A Poli urbani</i>	4
<i>Zona B Aree rurali ad agricoltura intensiva</i>	5
<i>Zona C Aree rurali intermedie</i>	2
<i>Zona D Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo</i>	5

- c) punteggio attribuito in base alla posizione del centro aziendale (inteso come Unità Tecnico-Economica principale) ed alla ricadenza della maggior parte della superficie oggetto di impegno nelle seguenti zone altimetriche:

	<i>punti</i> <i>Centro aziendale</i>	<i>punti</i> <i>Superfici a pascolo</i>
<i>Pianura</i>	1	3
<i>Collina</i>	3	2
<i>Montagna</i>	5	5

Alle domande aventi parità di punteggio complessivo verranno applicati, nell'ordine, gli ulteriori 2 criteri di preferenza, in base alle caratteristiche del titolare della domanda:

- 1) imprenditore agricolo professionale;
- 2) più giovane di età.

Infine, se dopo l'applicazione di questi ulteriori criteri risultassero ancora domande aventi pari punteggio che non riescono ad essere totalmente finanziate, verranno prescelte le domande dei titolari del sesso meno rappresentato in graduatoria.

## **9. MANIFESTAZIONE DELL'INTENZIONE DI ADERIRE DALL'ANNO 2011 ANCHE ALL'AZIONE 214.6/2 "SISTEMI PASCOLIVI ESTENSIVI GESTITI CON PIANO PASTORALE AZIENDALE "**

Al fine di rendere graduale e consequenziale, rispetto all'adesione della 214.6/1, la gestione dei pascoli nelle zone di montagna tramite il Piano pastorale, è prevista nella stagione vegetativa 2010 la rilevazione delle superfici pastorali e lo studio della situazione vegetazionale dei pascoli, necessari alla predisposizione ed all'applicazione nell'anno 2011 del Piano pastorale aziendale (PPA) predisposto da un professionista su incarico dell'allevatore, come di seguito specificato. Pertanto, con la domanda di aiuto 2010 gli allevatori interessati dovranno manifestare l'intento a partecipare nel 2011 alla gestione delle superfici di montagna con il Piano pastorale aziendale. Arpa sottoporrà le suddette superfici ai controlli previsti dal sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) che prevede la verifica GIS.

## **10. PRESENTAZIONE PPA**

Nel caso la domanda di aiuto/pagamento presentata ai sensi dell'azione 214.6/1 nel 2010 a seguito dei punteggi maturati assurga in posizione utile nella graduatoria, l'allevatore che ha scelto l'adesione facoltativa alla 214.6/2 dovrà:

1. incaricare un dottore agronomo o forestale specializzato in pastoralismo ovvero un tecnico qualificato in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e della relativa abilitazione professionale:
  - Laurea in discipline tecniche agrarie forestali:
    - Lauree di primo e secondo livello dei corsi tenuti dalle Facoltà di Agraria delle Università degli Studi italiane e degli Stati membri della Comunità Europea;
  - Diplomi in discipline tecniche agrarie:
    - perito agrario;
    - agrotecnico;di studiare e redigere, nei limiti stabiliti dagli ordinamenti professionali, ed in applicazione del manuale "I tipi pastorali delle Alpi piemontesi", il Piano pastorale aziendale di utilizzazione della produzione foraggera;
2. presentare il Piano pastorale di cui si è detto, redatto in applicazione del manuale "I tipi pastorali delle Alpi piemontesi" sul quale dovranno essere riportati:
  - le planimetrie, le tipologie di vegetazione pascoliva individuate, gli impegni agronomici da applicare per il loro miglioramento, i periodi di pascolamento ed i carichi di bestiame di ogni sezione omogenea di pascolo;
  - l'indicazione delle superfici interessate all'impegno con i relativi estremi catastali;Nella predisposizione dei PPA è necessario attenersi alle Linee guida approvate con DD n. 526 del 22.06.2009.

Il PPA dovrà essere presentato entro il 12 novembre 2010 all'Ufficio istruttore competente per territorio, corredato da un dettagliato curriculum professionale sottoscritto dal tecnico incaricato e reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445).

## **11. IMPEGNI DAL 2011 AI SENSI DELL'AZIONE 214.6/2**

L'allevatore che abbia richiesto di aderire all'azione 214.6/2 ed abbia presentato il PPA dovrà osservare, oltre agli impegni dell'azione 214.6/1, anche i seguenti impegni dell'azione 214.6/2:

1. attuare la turnazione dei pascoli di montagna dividendo la superficie pascolata in sezioni, utilizzando allo scopo recinzioni fisse o mobili ed attuando una rotazione della mandria idonea a garantire il mantenimento dell'ampia gamma di formazioni vegetazionali/fitopastorali e il miglioramento della composizione floristica del cotico erboso;
2. seguire le prescrizioni del PPA;
3. impiegare un massimo di Kg 20 di  $P_2O_5$  per ettaro, con l'esclusione di tutti gli altri fertilizzanti chimici, al fine di favorire le leguminose nella composizione della cotica, aventi minor produttività, ma con migliori caratteristiche foraggiere.

L'allevatore dovrà presentare nel 2011 specifica domanda di aiuto/pagamento ai sensi dell'azione 214.6/2.

## **AZIONE 214.6/2 “SISTEMI PASCOLIVI ESTENSIVI GESTITI CON PIANO PASTORALE AZIENDALE (PPA)”**

### **1. BENEFICIARI**

Allevatori singoli e associati di bestiame bovino, ovino, caprino, equino.

### **2. CRITERI DI AMMISSIBILITA'**

Sono ammissibili esclusivamente le domande di giovani agricoltori che rispondano alle seguenti condizioni:

1) aver presentato domanda di insediamento per la misura 112 del PSR 2007-2013 indicando nel Piano Aziendale incluso in tale domanda, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio di priorità, la seguente voce:

- “assunzione da parte dell'insediante di rilevanti impegni di tipo ambientale, costituita dall'adesione da parte dell'insediante alla Misura 214 (esclusa l'azione relativa alla produzione biologica che ha un separato punteggio di merito) e/o ad altra misura dell'asse 2 del PSR”.

2) essersi insediati nell'azienda di un cedente che ha manifestato l'intenzione di aderire nel 2010 all'azione 214.6/2, presentando nel 2009:

- domanda di aiuto/pagamento ai sensi dell'azione 214.6/1;

oppure

- domanda di pagamento ai sensi dell'azione F6 di cui al PSR 2000-2006;

2) presentare o aver presentato il PPA entro la scadenza prevista dalla determinazione dirigenziale n. 204 del 1/3/2010 e s.m.i.

### **3. LOCALIZZAZIONE**

Tutto il territorio regionale ricadente in zona montana.

Prioritariamente verranno finanziati i pascoli che ricadono nelle aree definite ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.

### **4. IMPEGNI**

L' allevatore deve rispettare gli impegni dell'azione 214.6/1, che non sono remunerati da questa azione, e gli impegni seguenti:

1. attuare la turnazione dei pascoli di montagna dividendo la superficie pascolata in sezioni, utilizzando allo scopo recinzioni fisse o mobili ed attuando una rotazione della mandria idonea a garantire il mantenimento dell'ampia gamma di formazioni vegetazionali/fitopastorali e il miglioramento della composizione floristica del cotico erboso;
2. seguire le indicazioni e prescrizioni del tecnico che ha predisposto il Piano pastorale aziendale di utilizzazione della produzione foraggera;
3. impiegare un massimo di Kg 20 di P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> per ettaro, con l'esclusione di tutti gli altri fertilizzanti chimici, al fine di favorire le leguminose nella composizione della cotica, aventi minor produttività, ma con migliori caratteristiche foraggere.

## **5. ENTITA' DEI PREMI**

Gli aiuti sono pari a 60 euro/ha.

## **6.LINEE GUIDA TECNICHE**

Nella predisposizione dei PPA è necessario attenersi alle Linee guida approvate con DD n. 526 del 22.06.2009.

## **7. ORDINE DI TRASMISSIONE DOMANDE**

In considerazione della propedeuticità delle domande ai sensi dell'azione 214.6/1 rispetto a quelle dell'azione 214.6/2, il sistema informativo consentirà la stampa e la trasmissione della domanda di gestione dei pascoli con il PPA solo dopo la trasmissione della domanda ai sensi dell'azione 214.6/1 intestata al medesimo beneficiario.

**AZIONE 214.7 - INTERVENTO 214.7/2**  
**“COLTIVAZIONI A PERDERE PER L’ALIMENTAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA”**

## **1. BENEFICIARI**

Imprenditori agricoli singoli o associati che aderiscono agli impegni e alle prescrizioni previste dall’azione.

La priorità per gli imprenditori agricoli professionali prevista al par. 5 del cap. 5.3.2.1.4 del PSR viene esercitata a parità di punteggio (ved. par. 8).

## **2. CRITERI DI AMMISSIBILITA’**

In riferimento all’azione 214.7, il presente bando è rivolto a giovani agricoltori che hanno presentato domanda di insediamento per la misura 112 del PSR 2007-2013 indicando nel Piano Aziendale incluso in tale domanda, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio di priorità, la seguente voce:

- “assunzione da parte dell’insediante di rilevanti impegni di tipo ambientale, costituita dall’adesione da parte dell’insediante alla Misura 214 (esclusa l’azione relativa alla produzione biologica che ha un separato punteggio di merito) e/o ad altra misura dell’asse 2 del PSR”.

L’intervento ha per oggetto terreni investiti a seminativi nei 3 anni precedenti l’anno di emanazione del bando. Nel triennio che precede l’anno di adesione, la mancata coltivazione (e quindi l’assenza di produzione) è ammissibile per non più di un anno, poiché altrimenti l’aiuto agroambientale non sarebbe adeguatamente giustificato dalle perdite di reddito subite dall’agricoltore e dai benefici ambientali derivanti dalla nuova destinazione dei terreni.

Nel primo anno saranno considerate ammissibili a finanziamento le domande la cui superficie complessiva oggetto di impegno e ammissibile a finanziamento sia almeno pari a 0,5 ettari. A partire dal secondo anno tale superficie potrà scendere al di sotto del minimo stabilito per il primo anno, a condizione che la diminuzione sia dovuta a riduzioni consentite dal PSR e dai regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale, secondo quanto indicato nella parte generale del presente bando.

La superficie oggetto di impegno non deve superare il 15% della SAU aziendale, tranne che per aziende con SAU non superiore a 5 ettari per le quali tale percentuale può raggiungere il 50%. La SAU aziendale su cui calcolare la percentuale comprende la superficie oggetto di impegno destinata alle coltivazioni a perdere (es. 1,5 ettari di coltivazioni a perdere, 8,5 di colture produttive: 10 ettari di SAU complessiva, incidenza delle colture a perdere pari al 15%). In accordo con la classificazione dell’ISTAT, nell’ambito della SAU non vengono conteggiati i pioppeti.

## **3. DURATA DEGLI IMPEGNI**

Gli impegni hanno durata quinquennale.

## **4. LOCALIZZAZIONE**

Tutto il territorio regionale, con le priorità indicate al par. 8.

## 5. IMPEGNI

L'adesione alla sottoazione comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi in conformità al PSR e alle disposizioni applicative regionali:

- effettuare coltivazioni destinate ad essere lasciate in campo, non raccolte, a disposizione della fauna selvatica;
- non sottoporre tali colture a concimazioni con prodotti di sintesi o a trattamenti con fitofarmaci; in caso di fertilizzazioni organiche, rispettare gli apporti azotati massimi consentiti dalle norme tecniche per l'azione 214.1 e registrare tempestivamente gli interventi effettuati.

Sui terreni oggetto dell'intervento devono essere coltivate almeno due fra le seguenti specie: frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, avena, grano saraceno, mais, sorgo, miglio, panico, erba medica, trifoglio, veccia, colza, ravizzone, girasole. Le due o più colture prescelte possono variare durante il periodo impegno.

Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in parcelle o a strisce, anche fra loro affiancate. Esse possono essere realizzate sotto forma di fasce marginali di appezzamenti coltivati per scopi produttivi.

Qualora non vi sia una separazione fisica o un confine ben individuato (es. in caso di fasce disposte lungo il margine di appezzamenti), le coltivazioni a perdere devono essere realizzate con colture diverse da quelle coltivate sullo stesso appezzamento con finalità produttive, per poter essere distinguibili da queste ultime e trattate in modo differenziato.

Ciascuna parcella o fascia marginale destinata a coltivazioni a perdere deve avere un'estensione compresa fra 500 e 4.000 mq e una larghezza minima di 10 m.

La densità delle coltivazioni a perdere deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. Pur nel rispetto degli impegni assunti (es. divieto del diserbo chimico), ne deve essere curato il buon esito affinché possano fornire un effettivo contributo all'alimentazione della fauna selvatica.

Le colture a perdere devono essere lasciate in campo, per l'alimentazione della fauna selvatica:

- almeno fino al 30 settembre dell'anno successivo alla semina per le colture a semina autunnale;
- almeno fino al 1° marzo dell'anno successivo alla semina per le colture a semina primaverile.

Come previsto dal PSR, durante il periodo di impegno le coltivazioni a perdere possono ruotare nell'ambito dell'azienda, a condizione di mantenere la loro estensione complessiva (fatte salve le variazioni di superficie ammissibili).

Dovendo permanere in campo ben oltre la fase in cui è possibile la raccolta, esse non possono dare luogo a produzione vendibile.

## 6. PROGETTI COLLETTIVI

Al fine di incrementare l'efficacia dell'azione in termini territoriali, le singole domande di adesione possono essere inserite in progetti collettivi riguardanti più aziende agricole, predisposti da Soggetti pubblici o privati. Tali progetti potranno essere finalizzati, in particolare, alla creazione di habitat favorevoli alla flora e alla fauna selvatiche e di corridoi ecologici.

L'adesione al progetto collettivo non comporta una maggiorazione dell'aiuto erogato alle aziende interessate.

I progetti collettivi possono riguardare sia domande di nuova adesione, presentate in riferimento al presente bando, sia domande di proseguimento (con trasformazione) di impegni preesistenti, riferite al relativo bando del 2010.

Entro il 17 maggio 2010 i progetti collettivi dovranno pervenire per l'approvazione all'Ente delegato in cui ricadono la maggior parte delle aziende agricole coinvolte.

I progetti saranno da considerarsi approvati in caso di silenzio assenso nei successivi 30 giorni dalla data di arrivo.

## 7. ENTITA' DEI PREMI

Il premio annuo è pari a 450 euro/ettaro.

## 8. CRITERI DI PRIORITA'

Al fine di predisporre una graduatoria regionale specifica per l'azione, ad ogni domanda viene assegnato un punteggio derivante dalla somma dei punteggi attribuiti in base ai seguenti criteri:

a) punteggio attribuito in riferimento a zone prioritarie sotto l'aspetto ambientale:

	<i>punti</i>
<i>aree protette (parchi naturali, riserve naturali, etc.) e/o aree Natura 2000 e relativi tratti di interconnessione</i>	10
<i>aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R, con particolare riferimento alle captazioni di origine sotterranea</i>	9
<i>zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate in attuazione della direttiva 91/676/CEE, escluse le fasce PAI (considerate più avanti)</i>	6
<i>zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale 17.06.2003, n. 287-20269</i>	6
<i>fasce fluviali individuate dal PAI</i>	10
<i>altre zone</i>	0

b) punteggio attribuito in riferimento alle tipologie di zone rurali individuate dal PSR:

	<i>punti</i>
<i>Zona A Poli urbani</i>	4
<i>Zona B Aree rurali ad agricoltura intensiva</i>	5
<i>Zona C Aree rurali intermedie</i>	5
<i>Zona D Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo</i>	1

c) punteggio attribuito per l'adesione, oltre che all'azione 214.7/2, ad altre azioni agroambientali del PSR e/o alle misure 216 e/o 221:

*2 punti per l'adesione a ciascuna azione o sottoazione agroambientale e ad ogni intervento della misura 216;*

*1 punto per l'adesione a ciascun impegno aggiuntivo delle azioni 214.1 o 214.2;*

*2 punti per l'adesione alla misura 221, tipologia "arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo per la produzione di legname di pregio" e/o "bosco permanente".*

d) punteggio attribuito per la partecipazione a progetti collettivi riguardanti terreni ricadenti in aree omogenee che consentano il coordinamento delle iniziative al fine di migliorare l'efficacia ambientale dell'azione, anche se non necessariamente tra essi confinanti, contratti di fiume: 8 punti.

I Contratti di fiume sono accordi su base volontaria tra Enti pubblici e privati, finalizzati a migliorare la programmazione e la gestione degli interventi, in particolare di natura ambientale, riguardanti un bacino idrografico o il fiume.

Alle domande aventi parità di punteggio complessivo verranno applicati, nell'ordine, gli ulteriori 2 criteri di preferenza, in base alle caratteristiche del titolare della domanda:

1) imprenditore agricolo professionale;

2) più giovane di età.

Infine, se dopo l'applicazione di questi ulteriori criteri risultassero ancora domande aventi pari punteggio che non riescono ad essere totalmente finanziate, verranno prescelte le domande dei titolari del sesso meno rappresentato in graduatoria.

## **9. TRASFORMAZIONE DI IMPEGNI ASSUNTI DAL CEDENTE**

Qualora l'azienda del cedente, nella quale si è insediato il giovane agricoltore, abbia in corso di applicazione un impegno relativo all'azione 214.1 o all'azione 214.2, ai sensi dell'art. 27, par.11 e par.12 del regolamento (CE) n. 1975/2006 il giovane agricoltore è autorizzato a trasformare, con contestuale adeguamento, l'impegno preesistente in un nuovo impegno quinquennale relativo alla sottoazione 214.7/2.

## **AZIONE 214.7 - INTERVENTO 214.7/3 “FASCE TAMPONE INERBITE”**

### **1. BENEFICIARI**

Imprenditori agricoli singoli o associati che aderiscono agli impegni e alle prescrizioni previsti dall'azione.

La priorità per gli imprenditori agricoli professionali prevista al par. 5 del cap. 5.3.2.1.4 del PSR viene esercitata a parità di punteggio (ved. par. 8).

### **2. CRITERI DI AMMISSIBILITA'**

In riferimento all'azione 214.7, il presente bando è rivolto a giovani agricoltori che hanno presentato domanda di insediamento per la misura 112 del PSR 2007-2013 indicando nel Piano Aziendale incluso in tale domanda, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio di priorità, la seguente voce:

- “assunzione da parte dell'insediante di rilevanti impegni di tipo ambientale, costituita dall'adesione da parte dell'insediante alla Misura 214 (esclusa l'azione relativa alla produzione biologica che ha un separato punteggio di merito) e/o ad altra misura dell'asse 2 del PSR”.

Nel primo anno saranno considerate ammissibili a finanziamento le domande la cui superficie complessiva oggetto di impegno sia almeno pari a 1.500 mq. A partire dal secondo anno tale superficie potrà scendere al di sotto del minimo stabilito per il primo anno, a condizione che la diminuzione sia dovuta a riduzioni consentite dal PSR e dai regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale, secondo quanto indicato nella parte generale del presente bando.

### **3. DURATA DEGLI IMPEGNI**

Gli impegni hanno durata quinquennale.

### **4. LOCALIZZAZIONE**

Tutto il territorio regionale, con le priorità indicate al par. 8.

### **5. IMPEGNI**

La sottoazione richiede di realizzare fasce tampone inerbite lungo i margini delle coltivazioni (fossi, scoline), in conformità al PSR e alle disposizioni applicative regionali.

Sulle fasce tampone è richiesto il mantenimento di una copertura erbacea permanente, che può essere ottenuta con la vegetazione spontanea o, qualora questa sia insufficiente, anche con la semina di opportuni miscugli di specie prative e/o facendo ricorso ad interventi irrigui.

Le fasce tampone inerbite devono essere gestite mediante sfalci e trinciature, evitando i periodi nei quali l'intervento può compromettere la riproduzione della fauna selvatica:

- tra il 15 febbraio e il 15 luglio per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE
- tra il 15 marzo e il 15 luglio per le altre aree.

Le fasce tampone inerbite non devono essere sottoposte a trattamenti con prodotti fitosanitari e a interventi di fertilizzazione. Esse devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere.

Al fine di favorire la riduzione della velocità delle acque di scorrimento superficiali in modo da consentire la deposizione del materiale solido trasportato, la larghezza delle fasce tampone inerbite deve essere compresa tra 5 e 10 metri.

In conformità all'art. 39, paragrafo 3 del regolamento CE 1698/2005, come per tutte le azioni agroambientali gli impegni assunti devono oltrepassare le norme ed i requisiti di condizionalità e di baseline. Le superfici oggetto di impegno, pertanto, devono essere aggiuntive rispetto alle eventuali fasce inerbite la cui presenza può essere necessaria, come intervento alternativo alla realizzazione dei solchi acquai temporanei richiesti dallo standard 1.1. delle buone condizioni agronomiche e ambientali.

## 6. PROGETTI COLLETTIVI

Le singole domande di adesione possono essere inserite in progetti collettivi riguardanti più aziende agricole, predisposti da Soggetti pubblici o privati. Tali progetti potranno essere finalizzati, in particolare, alla creazione di habitat favorevoli alla flora e alla fauna selvatiche e di corridoi ecologici, anche nel contesto di Contratti di fiume.

Entro il 17 maggio 2010 il progetto collettivo dovrà essere fatto pervenire per l'approvazione all'Organismo delegato in cui ricadono la maggior parte delle aziende agricole coinvolte. Lo stesso progetto sarà da considerarsi approvato in caso di silenzio assenso nei successivi 30 giorni dalla data di arrivo alla Provincia.

## 7. ENTITA' DEI PREMI

Il premio annuo è pari a 450 euro/ettaro.

## 8. CRITERI DI PRIORITA'

Al fine di predisporre una graduatoria regionale specifica per l'azione, ad ogni domanda viene assegnato un punteggio derivante dalla somma dei punteggi attribuiti in base ai seguenti criteri:

a) punteggio attribuito in riferimento a zone prioritarie sotto l'aspetto ambientale:

	<i>punti</i>
<i>aree protette (parchi naturali, riserve naturali, etc.) e/o aree Natura 2000</i>	8
<i>aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R, con particolare riferimento alle captazioni di origine sotterranea</i>	9
<i>zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate in attuazione della direttiva 91/676/CEE</i>	10
<i>zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale 17.06.2003, n. 287-20269</i>	10
<i>zone soggette ad erosione</i>	9
<i>altre zone</i>	0

b) punteggio attribuito in riferimento alle tipologie di zone rurali individuate dal PSR:

	<i>punti</i>
<i>Zona A Poli urbani</i>	4
<i>Zona B Aree rurali ad agricoltura intensiva</i>	5
<i>Zona C Aree rurali intermedie</i>	5
<i>Zona D Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo</i>	1

- c) punteggio attribuito per l'adesione, oltre che all'azione 214.7/3, ad altre azioni agroambientali del PSR e/o alle misure 216 e/o 221:  
*2 punti per l'adesione a ciascuna azione o sottoazione agroambientale e ad ogni intervento della misura 216;*  
*1 punto per l'adesione a ciascun impegno aggiuntivo delle azioni 214.1 o 214.2;*  
*2 punti per l'adesione alla misura 221, tipologia "arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo per la produzione di legname di pregio" e/o "bosco permanente";*
- d) punteggio attribuito per la partecipazione a progetti collettivi riguardanti terreni ricadenti in aree omogenee che consentano il coordinamento delle iniziative al fine di migliorare l'efficacia ambientale dell'azione, anche se non necessariamente tra essi confinanti: **8 punti.**

Alle domande aventi parità di punteggio complessivo verranno applicati, nell'ordine, gli ulteriori 2 criteri di preferenza, in base alle caratteristiche del titolare della domanda:

- 1) imprenditore agricolo professionale;
- 2) più giovane di età.

Infine, se dopo l'applicazione di questi ulteriori criteri risultassero ancora domande aventi pari punteggio che non riescono ad essere totalmente finanziate, verranno prescelte le domande dei titolari del sesso meno rappresentato in graduatoria.

## **9. TRASFORMAZIONE DI IMPEGNI ASSUNTI DAL CEDENTE**

Qualora l'azienda del cedente, nella quale si è insediato il giovane agricoltore, abbia in corso di applicazione un impegno relativo all'azione 214.1 o all'azione 214.2, ai sensi dell'art. 27, par.11 e par.12 del regolamento (CE) n. 1975/2006 il giovane agricoltore è autorizzato a trasformare, con contestuale adeguamento, l'impegno preesistente in un nuovo impegno quinquennale relativo alla sottoazione 214.7/3.

## **AZIONE 214.8/1 “CONSERVAZIONE DI RAZZE LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO”**

### **1. BENEFICIARI**

Allevatori, singoli ed associati, delle razze oggetto del sostegno.

La priorità per gli imprenditori agricoli professionali prevista al par. 5 del cap. 5.3.2.1.4 del PSR viene esercitata a parità di punteggio (ved. par. 9).

### **2. RAZZE MINACCIATE DI ABBANDONO OGGETTO DELLA CONSERVAZIONE**

Sono ammissibili a premio le unità di bestiame rappresentate dalle razze oggetto dell'azione, elencate nel PSR.

Si autorizzano le domande di aiuto richiedenti il sostegno per l'allevamento dei capi della razza caprina “Grigia delle Valli di Lanzo”, attualmente in attesa dell'approvazione da parte della Commissione Europea.

L'istruttoria delle domande potrà essere chiusa in modo positivo solo ad approvazione avvenuta.

La tabella utilizzata per la conversione degli animali in unità di bestiame è rappresentata dall'allegato V del reg. CE 1974/2006 della Commissione.

### **3. CRITERI DI AMMISSIBILITA'**

In riferimento all'azione 214.8, il presente bando è rivolto a giovani agricoltori che hanno presentato domanda di insediamento per la misura 112 del PSR 2007-2013 indicando nel Piano Aziendale incluso in tale domanda, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio di priorità, la seguente voce:

- “assunzione da parte dell'insediante di rilevanti impegni di tipo ambientale, costituita dall'adesione da parte dell'insediante alla Misura 214 (esclusa l'azione relativa alla produzione biologica che ha un separato punteggio di merito) e/o ad altra misura dell'asse 2 del PSR”.

Verranno considerate ammissibili le domande aventi per oggetto almeno 1 UBA (Unità di Bestiame Adulto).

Considerata l'esiguità della consistenza dei capi della razza caprina “Grigia delle Valli di Lanzo”, viene autorizzata la presentazione di domande aventi per oggetto almeno 0,2 UBA. Questo criterio di ammissibilità è condizionato al parere del Comitato di sorveglianza del PSR.

### **4. DURATA DEGLI IMPEGNI**

Gli impegni hanno durata quinquennale.

### **5. LOCALIZZAZIONE**

Tutto il territorio regionale.

## **6. IMPEGNI**

Gli allevatori, per avere diritto al premio si impegnano per 5 anni:

- a) a rispettare gli impegni relativi alla condizionalità, i requisiti obbligatori in materia di utilizzo dei fertilizzanti e dei fitofarmaci e gli altri pertinenti requisiti obbligatori supplementari;
- b) ad allevare capi appartenenti alle razze indicate ed iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico;
- c) ad aumentare (o almeno a mantenere) nel quinquennio il numero di capi dichiarato nella domanda iniziale;
- d) a rispettare le condizioni dell'art. 27 del reg. CE 1974/2006 (in particolare il quarto comma).

## **7. ENTITÀ DEI PREMI**

L'importo concedibile è pari a 200 euro per U.B.A.

## **8. CASI DI INCOMPATIBILITÀ CON IL SOSTEGNO DIRETTO DI CUI ALL'ART. 68 DEL REG. CE N. 73/2009**

A seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2010 delle norme comunitarie e nazionali (D.M. 29 luglio 2009) vigenti in materia di sostegno diretto agli agricoltori e di demarcazione tra esso ed il sostegno allo sviluppo rurale e recepite dal PSR vigente, è necessario garantire l'assenza di doppia compensazione in riferimento alla stessa operazione.

Il premio della presente azione 214.8/1 dà origine ad una sovrapposizione con il sostegno dell'art. 68 di cui al miglioramento della qualità delle carni bovine, in particolare con il premio attribuito ai vitelli nati da vacche nutrici primipare o pluripare di razze a duplice attitudine.

Le razze bovine ammissibili all'azione in oggetto del PSR del Piemonte costituiscono razze a duplice attitudine.

Pertanto, i vitelli di tali razze, oggetto del citato aiuto a titolo dell'articolo 68 del reg. CE 73/2009, non possono essere oggetto del premio agroambientale concedibile alle razze bovine minacciate di abbandono.

## **9. CRITERI DI PRIORITÀ**

Le risorse assegnate all'azione sono specificate nel dispositivo della presente Determinazione dirigenziale.

Viene accordata priorità agli allevatori che si impegnano ad aumentare il n° di capi delle razze in oggetto nel corso del quinquennio.

La rilevazione verrà effettuata il 3° anno di impegno.

Alle domande aventi parità di punteggio complessivo verranno applicati, nell'ordine, gli ulteriori 2 criteri di preferenza, in base alle caratteristiche del titolare della domanda:

- 1) imprenditore agricolo professionale;
- 2) più giovane di età.

Infine, se dopo l'applicazione di questi ulteriori criteri risultassero ancora domande aventi pari punteggio che non riescono ad essere totalmente finanziate, verranno prescelte le domande dei titolari del sesso meno rappresentato in graduatoria.

## **AZIONE 214.9 “INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITA’ NELLE RISAIE”**

### **1. BENEFICIARI**

Imprenditori agricoli singoli o associati che aderiscono per cinque anni agli impegni ed alle prescrizioni previste dall'azione.

La priorità per gli imprenditori agricoli professionali prevista al par. 5 del cap. 5.3.2.1.4 del PSR viene esercitata a parità di punteggio (ved. par. 7).

### **2. CRITERI DI AMMISSIBILITA’**

In riferimento all'azione 214.9, il presente bando è rivolto a giovani agricoltori che hanno presentato domanda di insediamento per la misura 112 del PSR 2007-2013 indicando nel Piano Aziendale incluso in tale domanda, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio di priorità, la seguente voce:

- “assunzione da parte dell'insediante di rilevanti impegni di tipo ambientale, costituita dall'adesione da parte dell'insediante alla Misura 214 (esclusa l'azione relativa alla produzione biologica che ha un separato punteggio di merito) e/o ad altra misura dell'asse 2 del PSR”.

Nel primo anno saranno considerate ammissibili a finanziamento le domande la cui superficie oggetto di impegno e ammissibile a finanziamento risulti almeno pari a 2 ettari. A partire dal secondo anno tale superficie potrà scendere al di sotto del minimo stabilito per il primo anno, a condizione che la diminuzione sia dovuta a riduzioni consentite dal PSR e dai regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale, secondo quanto indicato nella parte generale del presente bando.

### **3. DURATA DEGLI IMPEGNI**

Gli impegni hanno durata quinquennale.

### **4. LOCALIZZAZIONE**

Tutto il territorio regionale, per quanto riguarda le superfici interessate dalla coltura del riso, con le zone prioritarie indicate al par. 7.

### **5. IMPEGNI**

Sono previste le seguenti tipologie di intervento:

- 1) sospensione anticipata delle asciutte;
- 2) mantenimento della sommersione del terreno su parte della risaia durante le asciutte.

La prima è attuabile soltanto se abbinata alla tipologia 2) sulla stessa particella.

La seconda è attuabile sia singolarmente che in abbinamento con la tipologia 1).

#### **Tipologia 1 “Impegni relativi alla sospensione anticipata delle asciutte”**

L'adesione all'intervento comporta l'impegno a sospendere in anticipo le asciutte mantenendo successivamente una sommersione ininterrotta della camera di risaia, con livello dell'acqua costante fino all'ultimo definitivo prosciugamento in prossimità della raccolta. Tale

sommersione deve essere praticata almeno a partire da una data compresa nella prima metà di giugno, fissata dalla Regione annualmente anche in riferimento alle condizioni stagionali e a eventuali differenziazioni territoriali.

A partire da tale data dovrà essere mantenuta una sommersione ininterrotta, con mantenimento di un livello dell'acqua costante fino all'asciutta finale in prossimità della raccolta.

Qualora ciò sia giustificato dall'andamento stagionale avverso, il Settore Fitosanitario regionale potrà fissare per l'anno in questione una data successiva al 15 giugno a partire dalla quale dovrà essere mantenuta la sommersione ininterrotta. In caso di carenze idriche che impongano l'effettuazione di un'asciutta dopo tale data, la risaia non deve più essere sommersa e si possono eseguire soltanto irrigazioni per scorrimento.

## **Tipologia 2 “Impegni relativi al mantenimento della sommersione su parte della risaia durante le asciutte”**

L'intervento richiede di realizzare solchi che rimangano allagati anche durante le asciutte e di curarne la pulizia e manutenzione. I solchi devono essere realizzati in modo che permangano allagati in modo continuativo, dal momento della prima sommersione fino al prosciugamento definitivo della risaia alla fine del ciclo colturale.

Di seguito vengono fornite disposizioni tecniche dettagliate per l'intervento.

### *Disposizione e lunghezza dei solchi*

In ogni camera il solco in cui sarà mantenuta la sommersione deve essere tracciato lungo il lato in cui è collocata la bocchetta di uscita dell'acqua, per una lunghezza di almeno 100 metri per ettaro di risaia. Se la lunghezza del lato in questione non è sufficiente a soddisfare tale rapporto, il solco si deve prolungare su altri lati assumendo una forma “a U” o “a L”. La bocchetta di entrata dell'acqua non deve afferire direttamente al solco per evitare che al momento della sommersione si verifichino smottamenti nelle ripe.

### *Profondità, larghezza e sezione*

Il solco deve essere profondo almeno 40 centimetri e largo almeno 65 cm; in modo che durante le asciutte vi permangano almeno 30 –35 cm di acqua.

Deve essere evitata la sezione “a V” perché facilmente soggetta ad interrimento.

Lo scavo del solco può essere effettuato con i macchinari comunemente utilizzati per la pulizia e la manutenzione dei fossi colatori (escavatrici, draghe e altre tipologie di macchinari sono adatti allo scopo). Qualora si utilizzino affossatori tipo “Maletti” si raccomanda di effettuare scavi doppi, per non ottenere solchi “a V” di larghezza insufficiente.


### *Manutenzione*

Nell'arco della stagione, salvo casi eccezionali (cedimenti consistenti delle sponde, problemi legati alle gallerie delle nutrie, ecc.) il solco non dovrà essere soggetto a rimaneggiamenti o pulizie, che inciderebbero negativamente sulla fauna presente. Si raccomanda inoltre di evitare o limitare l'uso dei disseccanti sulla riva lungo il solco, in modo da lasciare tale ambiente il più possibile indisturbato.

Per mantenere un'adeguata profondità sarà necessario intervenire nel periodo autunnale ed invernale, risistemando lo scavo in modo che sia pronto per la stagione successiva.

### *Solchi secondari*

Oltre al solco che si deve mantenere allagato (solco principale), sulla superficie della risaia devono essere presenti solchi secondari che sfocino trasversalmente in quello principale. Essi servono a favorire il drenaggio dell'acqua con il conseguente trascinarsi degli animali presenti in risaia verso il solco principale al momento delle asciutte. I solchi secondari non dovranno essere profondi, in quanto rappresentano solo un invito per l'acqua verso il solco principale. Essi possono essere realizzati secondo modalità compatibili con le normali lavorazioni delle risaie.



Per entrambe le tipologie di intervento, in caso di monosuccessione del riso gli impegni assunti devono essere osservati sulle medesime particelle sino al termine del periodo di impegno. Qualora il riso venga coltivato in alternanza con altre colture, la superficie oggetto di impegno può ruotare nell'ambito dell'azienda in funzione della rotazione del riso.

## 6. PROGETTI COLLETTIVI

Al fine di incrementare l'efficacia dell'azione in termini territoriali, Il PSR prevede che le singole domande di adesione possano essere inserite in progetti collettivi riguardanti più aziende agricole, redatti in conformità alle istruzioni applicative regionali.

I progetti collettivi, predisposti anche congiuntamente da soggetti pubblici e privati (es. Enti strumentali della Regione, Enti Parco, Organizzazioni professionali agricole), devono riguardare aziende agricole aderenti all'azione 214.9, coinvolte nel Progetto regionale di contenimento delle zanzare ai sensi della l.r. 75/95 e ricadenti in un areale continuo formato dai territori di almeno 5 comuni contigui. Almeno l'80% di tali comuni deve comprendere terreni oggetto di impegno.

Per la provincia di Torino, in cui la presenza delle risaie è sporadica e puntiforme, la percentuale di comuni comprendenti terreni oggetto di impegno può ridursi fino al 40%.

Saranno ammissibili, inoltre, progetti collettivi riguardanti:

- un solo comune, a condizione che il progetto coinvolga almeno 5 aziende;
- da due a quattro comuni contigui, a condizione che il progetto coinvolga in media almeno 2 aziende per comune.

I progetti collettivi dovranno pervenire entro il 17 maggio 2010 alla Provincia competente per territorio. Essi saranno da considerarsi approvati in caso di silenzio assenso nei successivi 30 giorni dalla data di arrivo alla Provincia.

Le domande oggetto delle presenti disposizioni possono partecipare a un progetto collettivo che comprenda anche domande di nuova adesione al bando specificamente rivolto ai giovani insediati e/o domande di prosecuzione degli impegni in corso ai sensi della stessa azione.

## 7. ENTITA' DEI PREMI

Interventi	Premi/anno
Sospensione anticipata delle asciutte	50 euro/ha
Mantenimento della sommersione del terreno su parte della risaia durante le asciutte	50 euro/ha

I premi sopra indicati possono essere cumulati fra loro e con quelli relativi alle azioni 214.1 (applicazione di tecniche di produzione integrata), 214.2 (applicazione di tecniche di produzione biologica) e 214.3 (incremento del contenuto di carbonio organico del suolo).

## 8. CRITERI DI PRIORITA'

Le risorse assegnate all'azione sono specificate nel dispositivo della presente Determinazione dirigenziale.

Qualora le risorse disponibili risultino insufficienti a finanziare tutte le richieste pervenute, si applicano i criteri di priorità sottoposti al Comitato di sorveglianza regionale del PSR assegnando ad ogni domanda la somma dei punteggi attribuiti nel modo di seguito indicato:

- a) punteggio attribuito alle superfici interessate a zone considerate prioritarie sotto l'aspetto ambientale:

	<i>punti</i>
<i>aree protette (parchi naturali, riserve naturali, etc.) e/o aree Natura 2000</i>	<i>10</i>
<i>aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R, con particolare riferimento alle captazioni di origine sotterranea</i>	<i>9</i>
<i>zone vulnerabili da nitrati di origine agricola</i>	<i>6</i>
<i>zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale 17.06.2003, n. 287-20269</i>	<i>6</i>

- b) punteggio attribuito secondo l'appartenenza della sede aziendale alle tipologie di zone rurali individuate dal PSR:

	<i>punti</i>
<i>Zona A Poli urbani</i>	<i>5</i>
<i>Zona B Aree rurali ad agricoltura intensiva</i>	<i>5</i>
<i>Zona C Aree rurali intermedie</i>	<i>2</i>
<i>Zona D Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo</i>	<i>1</i>

- c) punteggio attribuito per l'adesione ad altre azioni agroambientali del PSR e/o alle misure 216 e/o 221:

2 punti per l'adesione a ciascuna azione o sottoazione agroambientale e a ogni intervento della misura 216;

1 punto per l'adesione a ciascun impegno aggiuntivo delle azioni 214.1 o 214.2;

2 punti per l'adesione a un progetto collettivo nell'ambito dell'azione 214.7 e/o della misura 216;

2 punti per l'adesione alla misura 221, tipologia "arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo per la produzione di legname di pregio" e/o "bosco permanente".

- d) punteggio attribuito per la partecipazione a progetti collettivi 8 punti.

Alle domande aventi parità di punteggio complessivo verranno applicati, nell'ordine, gli ulteriori 2 criteri di preferenza, in base alle caratteristiche del titolare della domanda:

- 1) imprenditore agricolo professionale;
- 2) più giovane di età.

Infine, se dopo l'applicazione di questi ulteriori criteri risultassero ancora domande aventi pari punteggio che non riescono ad essere totalmente finanziate, verranno prescelte le domande dei titolari del sesso meno rappresentato in graduatoria.

Reg. CE 1698/05: Misura 214-Pagamenti agroambientali

<b>ENTE DELEGATO</b>		<b>Indirizzo</b>	<b>CAP</b>	<b>Comune</b>	<b>prov.</b>
Provincia	ALESSANDRIA	Via dei Guasco 1	15100	ALESSANDRIA	AL
Provincia	ASTI	Piazza S. Martino 11	14100	ASTI	AT
Provincia	BIELLA	Via Quintino Sella 12	13051	BIELLA	BI
Provincia	CUNEO	Corso Nizza, 21	12100	CUNEO	CN
Provincia	NOVARA	Via Dominioni 4	28100	NOVARA	NO
Provincia	TORINO	Corso Inghilterra,7/9	10138	TORINO	TO
Provincia	V.C.O.	Via Matilde Ceretti 24	28845	DOMODOSSOLA	VB
Provincia	VERCELLI	Via Pirandello 8	13100	VERCELLI	VC
Comunità Montana	VALLI CURONE GRUE E OSSONA; VAL BORBERA E VALLE SPINTI	P.zza Roma, 12	15056	S. SEBASTIANO CURONE	AL
Comunità Montana	ALTA VAL LEMME, ALTO OVADESE, ALTA VALLE ORBA, VALLE ERRO E BORMIDA DI SPIGNO	Via Negri di Sanfront, 2	15010	PONZONE	AL
Comunità Montana	LANGA ASTIGIANA E VAL BORMIDA	Via Roma, 8	14050	ROCCAVERANO	AT
Comunità Montana	VALLE SESSERA, VALLE DI MOSSO E PREALBI BIELLESI	Via Bassetti, 1	13866	CASAPINTA	BI
Comunità Montana	VALLE DEL CERVO - LA BURSCH	Via B. Galliani, 50	13811	ANDORNO MICCA	BI
Comunità Montana	VALLI PO, BRONDA INFERNOTTO E VARAITA	Via S. Croce, 4	12034	PAESANA	CN
Comunità Montana	VALLE GRANA E MAIRA	Via Torretta, 9	12029	S. DAMIANO MACRA	CN
Comunità Montana	ALTA VALLE TANARO, VALLI MONGIA, CEVETTA, LANGA CEBANA E VALLI MONREGALESI	Case Rosse,1 Loc. S. Bernardino	12073	CEVA	CN
Comunità Montana	ALTA LANGA E LANGA DELLE VALLI BELBO, BORMIDA E UZZONE	Piazza Oberio, 1	12060	BOSSOLASCO	CN
Comunità Montana	(Comuni delle VALLI GESSO, VERMENAGNA, PESIO E BISALTA DELLE ALPI DEL MARE)	Piazza Regina Margherita, 27	12017	ROBILANTE	CN
Comunità Montana	DUE LAGHI, CUSIO-MOTTARONE E VAL STRONA	Via Baillia, 22 - Fraz. Sovazza -	28011	ARMENO	NO E VCO
Comunità Montana	VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE	Frazione Fe', 2	10070	CERES	TO
Comunità Montana	ALTO CANAVESE	Corso Ogliani, 9	10080	RIVARA	TO
Comunità Montana	VALLI ORCO E SOANA	Via Torino, 17	10080	LOCANA	TO
Comunità Montana	VAL CHIUSELLA, VALLE SACRA E DORA BALTEA CANAVESANA	Via Provinciale, 10	10010	ALICE SUPERIORE	TO
Comunità Montana	VALLI CHISONE E GERMANASCA, PELLICE E PINEROLESE PEDEMONTANO	Via Roma, 22	10063	PEROSA ARGENTINA	TO
Comunità Montana	(Comuni delle VALLI ANTRONA, VALLI ANTIGORIO,DIVEDRO, FORMAZZA VALLE OSSOLA, MONTEROSA, VAL VIGEZZO, VAL BOGNANCO	Via Romita, 13/bis	28845	DOMODOSSOLA	VCO
Comunità Montana	VAL GRANDE, ALTO VERBANO E VALLE CANNOBINA	Via per Unchio 3	28814	CAMBIASCA	VB
Comunità Montana	VALSESIA	C.so Roma, 35	13019	VARALLO SESIA	VC